

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 142<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1980

Presidenza del vice presidente FERRALASCO,  
indi del vice presidente VALORI

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . . . . Pag. 7526

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE E SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Nomina del presidente . . . . . 7524

CONGEDI . . . . . 7485

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 7485, 7525

Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . 7485

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 7485, 7525

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 7524

##### Approvazione:

« Approvazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 » (558):

DAL FALCO (DC), *relatore* . . . . . Pag. 7486  
GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 7486

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978 » (675):

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 7486  
TAVIANI (DC), *f.f. relatore* . . . . . 7486

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la

Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978 » (791) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . Pag. 7487  
 MARCHETTI (DC), relatore . . . . . 7487

« Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) » (742), d'iniziativa del senatore Gozzini e di altri senatori:

GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 7493  
 TAVIANI (DC), f.f. relatore . . . . . 7493

#### Discussione e approvazione:

« Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa » (796) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

BONIVER PINI Margherita (PSI), relatore . . 7489  
 CALAMANDREI (PCI) . . . . . 7488  
 GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 7490  
 POZZO (MSI-DN) . . . . . 7492  
 ROMANÒ (Sin. Ind.) . . . . . 7491

« Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee » (421):

AGRIMI (DC) . . . . . Pag. 7503  
 FASSINO (Misto-PLI) . . . . . 7497  
 FILETTI (MSI-DN) . . . . . 7494  
 ROSI (DC), relatore . . . . . 7498  
 SPINELLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 7498  
 VENANZI (PCI) . . . . . 7497

#### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (400):

PRESIDENTE . . . . . 7508, 7515  
 BARSACCHI (PSI) . . . . . 7505  
 D'AREZZO, ministro del turismo e dello spettacolo . . . . . 7513  
 FASSINO (Misto-PLI) . . . . . 7522  
 MEZZAPESA (DC), relatore . . . . . 7510  
 MORANDI (PCI) . . . . . 7506  
 RASTRELLI (MSI-DN) . . . . . 7523  
 SAPORITO (DC) . . . . . 7522  
 ULIANICH (Sin. Ind.) . . . . . 7509, 7519, 7522

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 7526, 7528

#### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1980 . . . . . 7534

#### SUL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

PRESIDENTE . . . . . 7524

### Presidenza del vice presidente FERRALASCO

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**BERTONE**, segretario, da lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi

**PRESIDENTE**. Ha chiesto congedo per giorni 3 il senatore Damagio.

#### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE**. È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro della marina mercantile:*

« Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane » (966).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

**SANTALCO, SALERNO, BEVILACQUA e PATRIARCA**. — « Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (967).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente**

**PRESIDENTE**. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**. — « Assunzione da parte dello Stato del finanziamento degli oneri sociali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro per gli occupati portatori di *handicaps* psichici » (891), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

**Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

**PRESIDENTE**. Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: « Modificazione all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri » (567).

**Approvazione del disegno di legge:**

« Approvazione ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 » (558)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Regolamen-

to sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**D A L F A L C O**, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**G U N N E L L A**, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni del relatore.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**B E R T O N E**, *segretario*:

#### Art. 1.

È approvato il Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 nel corso rispettivamente della ventiduesima e ventiseiesima Assemblea mondiale della sanità.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973 di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT)**, adottato a Washington il 19 maggio 1978 » (675)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT)**, adottato a Washington il 19 maggio 1978 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**T A V I A N I**, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Orlando.

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**G U N N E L L A**, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni del relatore.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**B E R T O N E**, *segretario*:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a de-

correre dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 del Protocollo stesso.

(È approvato).

### Art. 3.

In attuazione del paragrafo 1, lettera e), e del paragrafo 5 dell'articolo 7 del Protocollo, gli emolumenti corrisposti dall'INTELSAT ai propri dipendenti sono presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

I dipendenti dell'INTELSAT cittadini italiani, o residenti permanenti in Italia, sono esclusi dal beneficio previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del Protocollo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

### Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978 » (791) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARCHETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUNNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978.

(È approvato).

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

(È approvato).

### Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipa-

zione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa** » (796) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa », già approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calamandrei. Ne ha facoltà.

**C A L A M A N D R E I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è favorevole alla partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa. Siamo favorevoli anche e tanto più in considerazione dell'importanza e della funzione accresciute che il Fondo di ristabilimento potreb-

be essere chiamato ad assumere nel quadro della cooperazione tra il Nord e il Sud dell'Europa. Infatti nello scorso mese di maggio la commissione politica e la commissione per l'economia e lo sviluppo dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, in una riunione congiunta delle loro sottocommissioni incaricate di seguire i problemi Nord e Sud, riunione svoltasi in Grecia a Delfi con l'intervento ed il contributo del Ministro greco per il coordinamento economico, hanno espresso unanime parere positivo (per l'Italia erano presenti chi vi parla ed il collega senatore Talamona) a sostegno di un ulteriore potenziamento finanziario di questo Fondo e di un rafforzamento delle sue strutture per adeguarle al compito di coordinare un tessuto più esteso e più intenso di iniziative e di cooperazione Nord-Sud nell'area del Consiglio d'Europa.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di prospettare per il Fondo di ristabilimento una crescita repentina e, diciamo così, megalomane, nè si tratta di alimentare nel Consiglio d'Europa, attraverso l'ipotesi di un accrescimento del Fondo, chissà quali ambizioni di concorrenza con la funzione di ben altra portata che alla Comunità europea deriva dai suoi fondamenti istituzionali e dalle sue strutture, ai fini appunto della cooperazione e del riequilibrio tra i diversi livelli di sviluppo della sua area.

Ciò di cui si tratta è di fare un uso più consistente, più ampio, di questo Fondo del Consiglio d'Europa, nel quadro di una molteplicità e complementarietà di strumenti e di canali che ogni giorno di più appaiono indispensabili per uno sviluppo equilibrato dell'Europa occidentale e per le sue esigenze di cooperazione col resto dell'Europa e col mondo. Per quanto a questi fini, lo ripeto, i compiti spettanti alla Comunità europea siano di gran lunga preminenti, non si vede perchè essi dovrebbero spettare alla CEE in modo esclusivo, tanto più in considerazione del fatto che la CEE stessa fino ad ora non ha dato prova davvero di riuscire ad assolvere con preordinata efficacia quei compiti: ad esempio, nella materia vitale del trasferimento delle risorse. La Comunità economica europea, al contrario, dà segno di

tenaci e risorgenti opposizioni al suo interno all'allargamento dei confini comunitari verso il Sud.

Non per caso nella riunione congiunta di Delfi, cui mi sono riferito, relatori delle proposte volte a potenziare il Fondo di ristabilimento sono stati rappresentanti della Spagna e della Turchia, e le proposte hanno ricevuto (nel sostegno, come dicevo, unanime) appoggio particolare, oltre che dai rappresentanti italiani, dai rappresentanti di paesi come la Grecia e come il Portogallo.

Si tratta comunque, senza perdere in nessun modo la misura dei limiti istituzionali, finanziari, operativi del Fondo di ristabilimento, con realismo, a partire da quei limiti e senza dimenticare l'incidenza decisionale ridotta del Consiglio d'Europa, ma anche d'altro canto guardando allo spazio più vasto di circolazione Nord-Sud, che i ventuno paesi membri del Consiglio d'Europa offrono rispetto ai dieci paesi membri della CEE, si tratta, dicevo, di promuovere una accentuata capacità di intervento di questo Fondo, oltre che nei problemi della condizione dei lavoratori migranti, nel campo di quegli altri progetti di rilevanza sociale che, nella sua relazione scritta, la collega Boniver puntualmente richiama, come: formazione professionale, sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria piccola e media, recupero delle regioni spopolate; cui a Delfi sono state aggiunte anche indicazioni relative all'assetto del territorio, alle provvidenze ecologiche, all'istruzione scientifica e tecnica, alla difesa del patrimonio artistico e paesaggistico. E si tratta — anche su questo a Delfi vi è stata convergenza unanime — di indirizzare i potenziali interventi del Fondo di ristabilimento secondo un vero e proprio programma di cooperazione il quale riconosca ai paesi mediterranei del Consiglio d'Europa una priorità di destinazione, e che il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa deve essere impegnato — questo è stato sollecitato a Delfi — a definire, mentre all'Assemblea del Consiglio d'Europa dovrebbero essere affidate maggiori facoltà di controllo sul Fondo stesso.

Mi sia consentito, onorevoli colleghi, osservare di passaggio che è lungo linee d'azio-

ne di questo tipo, facendo leva sulle strutture internazionali esistenti, che sono preposte alla collaborazione pacifica e allo sviluppo, coordinandole nel loro insieme, rafforzandone capacità finanziarie e operative, innovandole anche, certamente, che si affrontano effettivamente in Europa e fuori i problemi dell'arretratezza, della indigenza, della fame, laddove di fame si tratta. E lungo linee d'azione di questo tipo che si affrontano tali problemi e non con il chiasso vacuo delle agitazioni demagogiche, nè — mi sia permesso il termine — con le pagliacciate delle percentuali dipinte sulla fronte.

Ma l'Italia ha ragioni, oltre che economiche e sociali, anche politiche per rendersi parte attiva e trainante di una estesa e programmata cooperazione Nord-Sud nell'ambito del Consiglio d'Europa. Vi è in ciò una condizione determinante, se non uno dei requisiti decisivi, perchè la presenza politica del nostro paese consolidi i propri collegamenti sud-europei e dal fianco mediterraneo dell'Europa tragga un maggiore peso specifico per la propria iniziativa ed influenza nel grande contesto continentale.

L'esclusione dagli eventuali direttorii ristretti, meglio che con brindisi per quanto autorevoli, si combatte e si evita in questo modo: con la rappresentatività e la capacità di aggregazione dell'iniziativa internazionale italiana sul terreno dei problemi reali.

Anche per queste considerazioni, che spero gli onorevoli colleghi non abbiano trovato fuori di luogo nè sproporzionate all'oggetto legislativo al nostro esame, la parte comunista voterà a favore di questo disegno di legge, avendo soprattutto in mente quella che potrebbe e dovrebbe essere una potenziata funzione del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**B O N I V E R P I N I M A R G H E - R I T A ,** relatore. Signor Presidente, solo poche parole per ringraziare il senatore Calamandrei del contributo che ha dato con il suo intervento a favore di questo disegno

di legge. Credo sia ovvio che questo Fondo, di modeste proporzioni, e che ha previsto un raddoppio delle quote di partecipazione solo dopo 20 anni dalla sua istituzione, cioè dal 1956, continui a voler mantenere la sua caratteristica gestionale conservando il rapporto tra mezzi disponibili e impegni esistenti, che è quello di uno a dieci.

Credo che questi siano ulteriori motivi per approvare il disegno di legge, la cui importanza dal punto di vista sociale è stata così bene evidenziata questo pomeriggio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**GUNNELLA**, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poche parole, signor Presidente, per ringraziare il relatore e il collega Calamandrei che sono intervenuti nel dibattito. Vorrei soltanto qui sottolineare alcune cifre. Il capitale iniziale del Fondo era inferiore a 10 milioni di dollari; in 25 anni di attività ha finanziato programmi per un miliardo di dollari; ha concesso prestiti sociali al tasso dell'1 per cento per più di 15 milioni di dollari; ha accumulato riserve per 35 milioni di dollari.

L'indirizzo che è stato richiesto di diversificare gli investimenti per una molteplicità di interventi e anche per iniziare i trasferimenti dal Nord verso il Sud è stato tenuto presente perfettamente dal nostro Governo. Dobbiamo dire che la diversificazione si è esercitata soprattutto in questi ultimi tre anni.

Vorrei dare le percentuali di partecipazione dell'Italia alle risorse del Fondo. Dallo zero per cento del 1974 e del 1975 si è passati al 6 per cento del 1976, al 44,6 per cento del 1977, al 58,6 per cento del 1978, all'81 per cento del 1979. Cioè l'Italia di questo Fondo è stata uno dei massimi utilizzatori. Indubbiamente la pressione nel Consiglio d'Europa di altri paesi porrà dei problemi. Noi li affronteremo e ritengo che l'aumento del Fondo che l'Italia si accinge a fare, e che tra l'altro sarà eseguito soltanto ove le esigenze si presentino, potrà contribuire a questo riequilibrio tra risorse accumulate

dai paesi più ricchi e risorse richieste dai paesi più poveri.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**BERTONE**, *segretario*:

Art. 1.

La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevata da dollari 1.840.000 (unmilioneottocentoquarantamila) a dollari 3.680.000 (tremilioni-seicentottantamila) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 1.840 (milleottocentoquaranta) nuovi titoli del valore di 1.000 (mille) dollari ciascuno, conformemente alla Risoluzione 125 (1977) adottata dal Comitato di direzione ai sensi dell'articolo IV, sez. 2.a) i) e dell'articolo IX dello Statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

(È approvato).

Art. 2.

La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se sarà necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VII, paragrafo 2, dello Statuto del Fondo di ristabilimento.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**ROMANÒ.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.



R O M A N Ò . Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che mi sia consentito di spendere poche parole sul Consiglio d'Europa, del quale non si parla mai, prima di dichiarare il voto del mio Gruppo sul disegno di legge al nostro esame.

Il Consiglio d'Europa è la più antica tra le istituzioni sovranazionali che si propongono di elaborare unitariamente, su scala europea, i problemi che in ogni paese sovrastano la dimensione nazionale, in vista di una integrazione continentale. Fanno parte del Consiglio d'Europa oggi 21 paesi: oltre ai Nove della Comunità, i paesi mediterranei, più la Svizzera, l'Austria e alcuni paesi dell'Europa del Nord. L'Italia ne fa parte fin dalla fondazione ed è, devo dire, uno dei grandi paesi che hanno maggiormente contribuito alla sua affermazione e al suo sviluppo. Credo che queste ragioni e l'atteggiamento positivo che tutte le forze politiche italiane esprimono sulle istituzioni sovranazionali e sul progetto di unificazione e di integrazione europea basterebbero a far giudicare opportuno il provvedimento che siamo chiamati qui a votare.

Tuttavia ci sono, oggi più che mai, anche altre e più complesse ragioni che credo valga la pena di accennare in un'occasione come questa, appunto, abbastanza rara. Nel momento in cui la crisi dell'assetto bipolare del mondo porta alla formazione di nuovi soggetti politici su tutto il pianeta, anche per l'Europa si aprono nuovi spazi di azione. Sono spazi che contengono grandi possibilità di iniziative autonome, di approccio diretto ai problemi, ma nello stesso tempo richiedono una elaborazione unitaria faticosa, non sempre facile da condurre, uno sforzo per raggiungere un punto di vista omogeneo.

I due convegni recenti di Venezia sono un esempio sia delle opportunità nuove che si offrono all'Europa sia dei doveri che esse comportano. Qualunque sia il giudizio che si può dare di questi due avvenimenti, essi sono però senza dubbio un segno che la costruzione dell'Europa progredisce; progredisce perchè in qualche modo è iscritta in un processo storico legato a certe condizioni generali dello sviluppo delle relazioni inter-

nazionali. Queste condizioni di fondo sono 'intercomunicazione crescente, la regolazione pacifica delle controversie, l'integrazione delle strutture economiche (le multinazionali americane del grano hanno continuato i rifornimenti all'Unione Sovietica nonostante l'embargo politico e contemporaneamente l'Unione Sovietica continuava a rifornire di petrolio le unità della NATO dislocate in Groenlandia). Se queste condizioni permangono, il processo di integrazione europea continuerà a realizzarsi sbarazzandosi quasi per forza intrinseca delle resistenze con cui interessi e sopravvivenze culturali lo avversano. Qui mi pare che sia chiarita indirettamente la funzione del Consiglio d'Europa, cioè di una istituzione che non è investita direttamente di responsabilità politiche ed economiche operative, ma che istituzionalmente si esprime sul terreno culturale e giuridico affrontando sulla scala europea i problemi che una grande trasformazione economica e sociale fa emergere nelle nostre collettività.

Una riserva che spesso si sente fare a proposito del Consiglio d'Europa è che si tratti di una istituzione dove il linguaggio è puramente culturale. Penso però che quando si parla di integrazione europea si parla di un processo che tocca i livelli profondi delle realtà nazionali; cioè i livelli che solo il discorso culturale riesce a scandagliare. D'altra parte, sia per le sue dimensioni, sia per la sua attività, il Consiglio d'Europa, che non intende essere in nulla un modello alternativo, sembra però riflettere rispetto alle Comunità una immagine ideale più complessa dell'Europa.

Personalmente posso testimoniare, essendo membro della delegazione italiana, che ad ogni sessione dell'Assemblea c'è almeno un dibattito di alto significato ed interesse politico.

Veniamo al disegno di legge. Un organo collegato al Consiglio d'Europa è il Fondo di ristabilimento. È un istituto che gode di una notevole autonomia, sia pure sotto il controllo formale del Consiglio d'Europa. Le forme di questo controllo sono state in tutti questi anni abbastanza imprecise e credo che, nel momento in cui il Fondo aumenta la propria dimensione e arricchisce le pro-

prie funzioni e la propria importanza, sia giusto chiedere una definizione più precisa di questo rapporto.

Questa è una questione che porremo eventualmente in sede di Consiglio d'Europa. Il Fondo è destinato a finanziare progetti che siano socialmente significativi per far fronte ai problemi sollevati dall'emigrazione interna e da altri effetti provocati dallo sviluppo economico (alloggi, centri sociali, centri di formazione professionale, problemi relativi allo spopolamento delle campagne e così via). Rimando per tutto questo all'ottima relazione della nostra collega. Il Fondo opera dal 1956 e al suo capitale l'Italia partecipava per 1.840.000 dollari, pari al 18,4 per cento del totale.

Siamo d'accordo sul raddoppio del contributo anche perchè in tutti questi decenni il Fondo è stato gestito efficacemente e in maniera molto limpida. Esso ha funzionato anche per il nostro paese; si possono desumere particolari in merito dalla relazione della collega Boniver. Il nostro Gruppo è dunque d'accordo sul disegno di legge del Governo e voterà a favore dello stesso.

P O Z Z O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O Z Z O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimerò molto brevemente le ragioni per le quali il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge del Governo, che prevede la partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa; vi sono almeno due buoni motivi per farlo che illustrerò molto succintamente.

La prima ragione è che la nostra parte politica per tradizione trentennale, da quando nacque, ha sempre votato gli accordi internazionali e, di conseguenza, ha sempre partecipato agli organismi europei nei quali è stata regolarmente eletta, sia nelle assemblee elette a livello popolare (come il Parlamento europeo) sia nel Consiglio d'Europa, come in questo caso.

Voteremo pertanto a favore di questa proposta governativa di aumento della partecipazione finanziaria italiana al Consiglio d'Europa per una ragione di coerenza rispetto ad una posizione convinta di adesione agli strumenti ed organismi europei in generale, avendo riguardo alle loro esigenze di funzionalità, ma anche per un apprezzamento specifico dell'utilità, dell'essenzialità delle funzioni e del ruolo del Consiglio d'Europa in questo particolare momento di tensione politica internazionale.

Proprio perchè ho l'onore di far parte del Consiglio d'Europa e perchè ho modo di apprezzare il grado di partecipazione delle delegazioni dei 21 paesi membri alla elaborazione dei grandi temi di interesse internazionale, conosco bene quanto gli altri colleghi della delegazione italiana l'importanza enorme che la più antica delle istituzioni europee, la più vasta e rappresentativa, assume proprio in questo contesto politico e storico dell'evoluzione della solidarietà civile, culturale e politica europea, in un momento cioè in cui molti temi di interesse mondiale sono messi in discussione, sotto la spinta della tensione internazionale, dando luogo a un fecondo lavoro di approfondimento e di seria documentazione dei maggiori problemi internazionali. Confermo quindi la nostra adesione, soprattutto perchè (e concludo) questa adesione al disegno di legge proposto dal Governo coincide con la nostra presenza al Consiglio d'Europa in un dibattito al massimo livello internazionale di enorme importanza, che tocca problemi vitali per l'Europa e per il mondo. Se non sbaglia, lunedì o martedì avrà inizio una importante sessione straordinaria del Consiglio d'Europa a Madrid, durante la quale verranno affrontate le questioni fondamentali di ordine sociale, economico, energetico e dei rapporti Est-Ovest che investono la tenuta pacifica, il progresso, la pace e la sicurezza dell'intero continente europeo.

Ritengo che per la prima volta in questa Aula mi sia dato di vivere un momento di particolare favore e di insolito consenso nel considerare un disegno di legge governativo sottoposto al nostro giudizio. Tuttavia accade che, alla vigilia di una importan-

te sessione del Consiglio d'Europa, una volta tanto il Governo sia stato tempestivo e puntuale — gliene voglio dare atto — nella presentazione di una legge nei confronti della quale siamo lieti di poter esprimere un giudizio positivo anche per le sue obiettive finalità internazionali e per la sua urgenza e necessità. Da questa nostra insolita posizione di consenso nei confronti di un provvedimento di riconosciuto interesse nazionale a livello di rappresentatività europea, noi desideriamo trarre spunto per una riaffermazione di principio dei nostri ideali al centro dei quali si colloca l'aspirazione ad un'Europa unita e politicamente solidale dinanzi alla gravità ed urgenza dei problemi internazionali che incombono. (*Applausi dalla estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

« Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) » (742), d'iniziativa del senatore Gozzini e di altri senatori

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO) », d'iniziativa dei senatori Gozzini, Marchetti, Procacci, Maravalle e Conti Persini.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**T A V I A N I , f.f. relatore.** Raccomando l'approvazione del testo proposto dalla Commissione, che ha modificato gli articoli 1 e 3, rimettendomi alla relazione scritta dal senatore Orlando.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**G U N N E L L A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Sono d'accordo con le conclusioni del relatore.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**B E R T O N E , segretario:**

**Art. 1.**

È autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO), con sede in Roma, di un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1980 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

(*E approvato*).

**Art. 2.**

L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.

(*E approvato*).

**Art. 3.**

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capito-

lo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee** » (421)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

**F I L E T T I .** Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, gli elementi cardini della Comunità economica europea sono costituiti dalle cosiddette « quattro libertà », consistenti nella libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi.

La libera circolazione delle persone, intesa originariamente come un fattore di integrazione economica, si traduce nella possibilità per i cittadini di uno degli Stati membri di esercitare la propria attività, qualunque essa sia, negli altri Stati della Comunità.

Seppure il trattato istitutivo della CEE faccia distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti, tuttavia in tema di libera circolazione è consacrata l'unica e identica regola del trattamento nazionale secondo il quale i cittadini di tutti gli Stati membri sono posti su un medesimo piano di assoluta uguaglianza. Conseguentemente ogni

cittadino della Comunità può stabilirsi nel territorio di uno Stato diverso da quello di cui ha la nazionalità con la garanzia di non soggiacere a discriminazioni nei confronti dei cittadini dello Stato ospitante.

Esiste, però, un limite alla libertà di circolazione, atteso che le regole che lo Stato ospitante adotta per i propri cittadini vanno rispettate dai cittadini degli altri Stati membri.

L'osservanza di tali regole, come è facile rilevare, comporta che la libera circolazione delle persone si attua più facilmente tosto che rifletta l'esercizio di attività non specificamente disciplinate o non assoggettate a particolari qualifiche; mentre diviene più difficile ove si tratti di attività il cui esercizio sia subordinato a regolamentazioni particolari o a titoli di studio.

La CEE, pertanto, non ha trovato remore e indugi nel regolamentare la libera circolazione per i lavoratori dipendenti o manuali e per gli esercenti professioni non regolamentate e comunque non soggette a particolari qualifiche, ed ha all'uopo ritenuto sufficiente eliminare le restrizioni derivanti dal solo criterio della nazionalità; ma per i lavoratori indipendenti e particolarmente per i liberi professionisti, la cui attività è subordinata all'acquisizione di un titolo specifico di studio oppure all'assoggettamento a particolari condizioni di esercizio, la libera circolazione nel territorio della Comunità — altrimenti detta libertà di stabilimento — ha dato luogo a non lievi difficoltà e a gravi ritardi nell'attuazione.

Sin dal 18 dicembre 1961 il Consiglio ha adottato un programma di carattere generale teso alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento esistenti all'interno di ciascuno degli Stati membri, cioè all'eliminazione delle misure che, nell'ambito del principio del « trattamento nazionale », comportino discriminazioni a sfavore di cittadini di alcuni Stati rispetto ai cittadini di altro Stato membro.

Tuttavia tale programma, che avrebbe dovuto essere completato entro il 1969, si è tradotto solo in pochissime direttive concernenti esclusivamente i settori industriali e commerciali, mentre quasi generalmente

è rimasto allo stato di prospettiva e non di attuazione per quanto riguarda le libere professioni.

Per la verità, la libera circolazione dei professionisti non può realizzarsi con la sola eliminazione delle discriminazioni legate alla nazionalità, ma occorre procedere al riconoscimento dei titoli, diplomi o lauree, e al coordinamento delle varie legislazioni, sicchè assai difficili si rendono la ricerca e la attuazione di un'armonizzazione. Le difficoltà diventano poi di maggiore rilievo se le soluzioni da adottare si ancorino ad un perfezionismo eccessivo, sicchè è da apprezzare che il Consiglio della CEE, ad evitare il blocco di qualsiasi iniziativa, ha reso in data 6 giugno 1974 una risoluzione con la quale ha impegnato se stesso, e correlativamente tutti gli Stati membri, ad una maggiore elasticità o ad una maggiore fiducia reciproca, con la conseguenza che finalmente, in tema di circolazione degli esercenti le libere professioni, sono state già adottate le prime direttive e precisamente quelle riguardanti i medici e quella riflettente la libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

Quest'ultima direttiva, adottata il 22 marzo 1977, ha natura assai limitata e provvisoria e, partendo dalla considerazione che, in applicazione del trattato, è proibita ogni restrizione in materia di prestazione di servizi basata sulle condizioni di cittadinanza o di residenza, concerne solo le misure destinate a facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazioni di servizi, ma esclude l'adozione di qualsiasi disposizione relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli accademici e professionali, pur avvertendo l'esigenza improrogabile dell'elaborazione di prescrizioni idonee all'attuazione dell'esercizio effettivo del diritto di stabilimento.

Per l'applicazione della proposta o direttiva predetta è stato stabilito il termine dilatorio di due anni, decorrenti dalla notificazione di essa agli Stati membri, avvenuta il 24 marzo 1977, ma lo Stato italiano, che,

*more solito*, non brilla per puntualità e si compiace di attribuire a tutti i termini natura di ordinarietà e li ritiene per prassi *sine die*, non l'ha ancora tradotta in legge, pur essendo decorso oltre un anno dalla data di scadenza. Nel frattempo, anticipando addirittura i tempi, la direttiva ha avuto parziale attuazione perchè sono stati già rilasciati a Bruxelles presso la sede della CEE i primi passaporti di avvocato europeo che costituiscono la prima estrinsecazione della cooperazione degli operatori della giustizia nei vari paesi della CEE consentendo al legale di recarsi temporaneamente all'estero per esercitare il suo ministero.

Il disegno di legge n. 421 al nostro esame contiene le norme per l'applicazione della richiamata direttiva e la traduce nelle sue varie articolazioni sostanzialmente ed a volte anche letteralmente. Non vi sono, a nostro avviso, osservazioni particolari, tranne quelle di cui appresso, da fare in ordine alla enucleazione della normativa che disciplina corrispettivamente l'esercizio dell'attività professionale in Italia da parte degli avvocati degli altri Stati membri della CEE e da parte degli avvocati italiani negli altri paesi della Comunità a titolo di prestazione di servizi con carattere di temporaneità sia sotto il riflesso giudiziale, nella duplice funzione della rappresentanza e della difesa nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, che sotto il riflesso stragiudiziale.

Le norme relative all'uso del titolo professionale, all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative, professionali e deontologiche, alle incompatibilità, alla disciplina, agli onorari, ai diritti ed alle indennità da corrispondersi in materia giudiziale e stragiudiziale nella misura stabilita secondo il vigente ordinamento professionale ed agli adempimenti previsti dal disegno di legge ci trovano pienamente consenzienti.

Riteniamo, però, doveroso formulare un rilievo. In Italia attualmente la professione forense viene esercitata da avvocati e da procuratori legali. Il procuratore rappresenta la parte in giudizio ed in nome di questa compie tutti gli atti processuali, attende al-

lo svolgimento del processo ed all'espletamento degli atti occorrenti a dare impulso al processo stesso, mentre l'avvocato difende la parte e, quindi, consiglia, redige gli scritti difensivi, discute oralmente, determina la condotta della difesa.

È vero, spesso le due funzioni coincidono ed in sede di riforma dell'ordinamento forense è proposta opportunamente la fusione delle due professioni di avvocato e di procuratore, che fin dalla legge del 1874 si tengono distinte, e la istituzione della professione unica di avvocato.

Ma allo stato esistono due professioni: quella dell'avvocato e quella del procuratore con distinti albi professionali.

Non si vede, quindi, la ragione per la quale sia nella direttiva comunitaria del 22 marzo 1977 che nel disegno di legge in esame manchi per l'Italia qualsiasi riferimento all'attività professionale del procuratore e si faccia esclusiva menzione alla denominazione « avvocato ».

Il rilievo avrebbe scarso peso se anche per gli altri Stati membri fosse stato usato analogo trattamento; è, però, da sottolineare che per l'Irlanda ed il Regno Unito sia nella direttiva che nel disegno di legge si richiamano più denominazioni al fine di individuare l'esercizio dell'attività professionale forense. In Inghilterra e in Irlanda la professione legale è divisa in due distinti rami di attività: la professione di *barrister* e quella di *solicitor*, le cui funzioni in sostanza corrispondono rispettivamente a quelle inerenti alle professioni di avvocato e di procuratore così come disciplinate dall'ordinamento italiano forense.

Sarebbe stata, quindi, più conferente una maggiore diligenza dei nostri rappresentanti che — così come all'articolo 4, numeri 3 e 4, della direttiva comunitaria in discussione è stato fatto specifico riferimento alle distinte regolamentazioni professionali forensi nel Regno Unito e nell'Irlanda — avrebbero dovuto tutelare anche i diritti e le aspettative dei procuratori legali italiani che, alla pari con i procuratori inglesi o irlandesi, ben dovrebbero prestare i loro servizi professio-

nali, anche se a carattere temporaneo, negli altri Stati membri della Comunità europea.

Ma, a prescindere da questo rilievo, è da evidenziare che con la direttiva comunitaria e il disegno di legge in discussione non si risolve il problema della libertà di stabilimento e cioè il problema del riconoscimento dei titoli accademici, così come previsto dall'articolo 57 del trattato di Roma: non è ancora attuabile il diritto dell'avvocato di uno Stato della Comunità di aprire uno studio nel territorio di altro paese comunitario.

È vero, mentre per alcune professioni potrà giungersi in tempi relativamente brevi ad una uniformità di studi che autorizzi il reciproco riconoscimento dei titoli accademici e professionali, non poche difficoltà anche di ordine pratico sussistono per la professione forense, considerata la fondamentale diversità dei codici dei paesi latini da quelli britannico e germanico e tenuto conto che non può attuarsi celermente l'auspicata unificazione del diritto dei paesi membri, specialmente per quanto riguarda il diritto civile e quello amministrativo.

Tutto ciò, però, non deve essere motivo di scoraggiamento o di abbandono, ma deve portare ad un maggiore impegno per l'attuazione dell'equipollenza dei titoli accademici e professionali fra gli Stati membri e, conseguentemente, della libertà di stabilimento e del libero esercizio professionale negli Stati stessi.

La questione dell'equipollenza dei predetti titoli rappresenta un problema essenziale di capitale importanza.

A nostro parere, si tratta di un problema che va risolto con soluzioni adeguate alla società attuale, ma legate strettamente alla riaffermata validità ed insostituibilità della cultura e della preparazione professionale.

Non è da indulgere sulla pericolosa e grave tendenza ad impostazioni populistiche e approssimative, ma occorre puntare sulla « qualità » dello studio, bandendo qualsiasi sistema che porti alla dequalificazione e al livellamento verso il basso.

Se si vuole raggiungere nell'ambito degli Stati comunitari la libertà di stabilimento

per l'esercizio delle libere professioni occorre che i professionisti acquisiscano, con la equipollenza dei titoli, la equipollenza di una valida cultura e di una preparazione professionale che si ispiri al principio della « qualità » e non della « quantità », della massa. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Venanzi. Ne ha facoltà.

**V E N A N Z I .** Desidero esprimere il pieno consenso del mio Gruppo a questo disegno di legge che, come è già stato rilevato dal senatore Filetti, rappresenta l'attuazione della direttiva approvata il 22 marzo 1977 dal Consiglio delle Comunità europee. Ed è appunto questa direttiva che trova il suo recepimento nel disegno di legge in esame, le cui norme sono quindi necessarie alla piena applicazione della direttiva stessa. Certo, siamo ancora lontani dall'attuazione del principio ispiratore della Comunità europea della libera circolazione del lavoro e della intelligenza, ma non possiamo nasconderci le difficoltà derivanti dalla natura dell'attività professionale autonoma, nel caso specifico, di avvocato.

L'articolo 1 del disegno di legge tuttavia non è certamente un riconoscimento di equipollenza tra i titoli consentiti per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato, ma rappresenta un modo empirico ed elastico di riconoscimento, ai fini dell'esercizio temporaneo della professione (questi sono i limiti di attuazione della direttiva che altrimenti non poteva essere recepita con questo disegno di legge), del titolo conseguito nel paese di appartenenza del professionista.

È giusto il rilievo fatto dal senatore Filetti circa la sussistenza nel nostro ordinamento della specifica distinzione tra il titolo di avvocato e il titolo di procuratore legale, diversità che si esplica nell'un caso nella rappresentanza processuale della parte e nell'altro invece nell'esercizio della difesa. Tali funzioni sono molto più ferreamente diversificate negli ordinamenti profes-

sionali degli Stati anglosassoni, dove l'avvocato è il *barrister*, cioè colui che difende in udienza, mentre il *solicitor* è il classico nostro procuratore legale, cioè colui che compie tutti gli atti processuali destinati alla promozione e allo svolgimento del processo.

Certo, è un primo passo che è stato concluso, di cui già in Commissione (se ne trova traccia nel verbale) sono state denunciate le limitazioni; ma ritengo di dover accogliere il rilievo qui fatto sull'esigenza almeno di piccoli passi: con questa elasticità ed empiria si consente, sia pure in modo temporaneo, l'esercizio dell'attività legale nei suoi vari aspetti, civili, penali, amministrativi e di consulenza. Si tratta di una forma limitata di esercizio professionale, ma è già un primo avvio verso una meta che anch'io non ritengo facile da raggiungere: si potrà addivenire a tale risultato solo incidendo sulle diversità di acquisizione di capacità professionali che derivano dai corsi di giurisprudenza e di legge che si svolgono nei vari Stati della Comunità.

In questo senso e sottolineando gli aspetti di limitazione che impediscono arricchimenti di questa normativa del disegno di legge, noi approviamo il disegno di legge. Siamo convinti che si debba coprire il ritardo sulla scadenza del termine che, se non sbaglio, era fissato nel 26 marzo del 1979. È un ritardo di oltre un anno, al quale si pone rimedio con il disegno di legge, al quale dichiariamo il nostro voto favorevole, pur confermando i rilievi mossi nel merito.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Fassino. Ne ha facoltà.

**F A S S I N O .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, signori senatori, il disegno di legge 421, concernente la libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità europea, non può che trovare consenziente il Partito liberale. Scopo precipuo della politica europea infatti è quello di promuovere una maggiore armonizzazione dei vari sistemi nazionali. Questo non solo nel campo economico ma anche in quello culturale. Al

fine del raggiungimento di tale imprescindibile esigenza è tra l'altro di vitale importanza l'assunzione di una politica coerente per il riconoscimento all'interno della Comunità sia dei titoli di studio come delle qualifiche professionali.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, noi vediamo con particolare favore quelle iniziative che tendono all'affermazione del diritto dei cittadini europei a farsi riconoscere le proprie professioni nell'ambito dell'intera Comunità europea senza né veti, quindi, né limitazioni.

Il disegno di legge in questione rappresenta pertanto un primo sintomatico passo verso la libertà di circolazione e di stabilimento delle professioni legali. Tale importanza risalta ancora di più se si considera la particolare caratteristica di quelle professioni. Non v'è chi non veda infatti come esse comportino problemi ben più grossi di quelli scientifici perchè esse per logica formazione sono appunto legate alle caratteristiche degli ordinamenti nazionali. È auspicabile che in futuro ai fini della completa liberalizzazione della professione di avvocato, con la possibilità quindi di trasferimento e di esercizio in tutti i paesi della Comunità, si pervenga ad una maggiore armonizzazione dei relativi studi universitari. A tale fine bisognerebbe dare uno spazio maggiore alle discipline comparate. Questo naturalmente in prospettiva futura. Per il presente non resta che plaudire a tale opportuna iniziativa che, in mancanza appunto di una organica formazione per detta professione all'interno della Comunità, si basa sul reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri per consentire l'esercizio temporaneo, senza quindi quelle caratteristiche strutturali di una attività esercitata in modo permanente.

Certo, l'obiettivo dell'avvocato di aprire uno studio all'estero non si è ancora realizzato perchè manca un riconoscimento generale del relativo titolo di studio. Tutto, tuttavia, fa pensare che tra breve lo sia. E in questo verso ci muoveremo almeno noi liberali affinché l'Europa non sia un mito astratto, ma diventi una realtà concreta. Questo può essere un altro passo in avanti

per il raggiungimento di questo fine. A tale scopo dico fin da ora — e non lo ripeterò quindi in dichiarazione di voto — che voteremo a favore del disegno di legge in discussione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**R O S I , relatore.** Non ho niente da aggiungere. È già stato detto tutto dai colleghi che sono intervenuti. Voglio fare soltanto una precisazione. Mi sembra che il senatore Filetti abbia accennato ad un cattivo trattamento dei procuratori. Per quanto riguarda la professione di procuratore associata a chi viene ad esercitare in Italia temporaneamente, mi sembra che l'articolo 6 provveda in maniera del tutto completa. Che poi un procuratore possa aspirare ad esercitare sia pure temporaneamente all'estero, mi sembra un po' difficile in quanto se non erro il procuratore, sia pure come difensore, ha facoltà di esercitare soltanto nell'ambito del distretto della corte d'appello alla quale appartiene.

**F I L E T T I .** Ma in sede extragiudiziale...

**R O S I , relatore.** Ma in sede extragiudiziale l'assistenza e consulenza la fanno anche i mediatori. *(Interruzione del senatore Marchio).*

La fanno i mediatori e, purtroppo, non la fanno gli avvocati: va bene! Provvederemo nella legge professionale, se sarà possibile, con l'appoggio di tutti i Gruppi.

Mi sembra quindi che non ci sia stato un cattivo trattamento, ma un trattamento conforme alla legge.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**S P I N E L L I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo ovvia-



mente prende atto con soddisfazione dello orientamento positivo dei vari Gruppi che qui si sono espressi e ringrazia gli intervenuti per il contributo anche di idee che è stato dato da tutti.

Come è stato già detto, questo disegno di legge tende all'attuazione di un obbligo contenuto nella direttiva comunitaria approvata il 22 marzo 1977 e con precisione nella direttiva n. 249 della CEE. Voglio dire, al riguardo del ritardo nel disegno di legge di attuazione di questa direttiva, che il senatore Filetti senz'altro meglio di me sa che in effetti un analogo provvedimento era stato già presentato nella passata legislatura e, se non vado errato, proprio al Senato; esso non ebbe seguito per lo scioglimento anticipato della legislatura, il che ovviamente non significa che in questa materia non dobbiamo metterci al passo, non dobbiamo cercare di rispettare i tempi. Cerchiamo ora con questo provvedimento di far sì che il ritardo in questo caso accumulato in un anno o poco più venga colmato dal provvedimento stesso. Indubbiamente, come è stato già rilevato dagli intervenuti e dallo stesso relatore nella sua relazione scritta, il processo di integrazione europea trova uno dei suoi elementi qualificanti ed anche irreversibili nell'apertura delle frontiere alle intelligenze ed alle attività dell'ingegno.

In merito alla liberalizzazione delle attività svolte dalle categorie, che una terminologia corrente accomuna sotto la denominazione di « professioni liberali », va ricordato che l'attività dei professionisti forensi, cui l'attenzione degli organi della Comunità si è rivolta per la sua rilevanza fin dagli inizi della costruzione normativa comunitaria, ha fatto registrare una problematica complessa, riassumendo in sé forse le maggiori difficoltà che la materia presenta. È stato infatti preliminarmente posto in dubbio se la professione dell'avvocato, data la sua stretta connessione con la funzione giurisdizionale, potesse essere liberalizzata e non fosse invece da considerare esclusa dalle misure che la Comunità andava elaborando per la soppressione delle restrizioni alla libera circolazione, proprio in quanto gli Stati contraenti avevano ritenuto di riservare un diverso trat-

tamento alle attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri (articolo 55 del trattato). Di questa tesi, che fu difesa energicamente da qualcuno degli Stati membri e che fu combattuta — devo ricordare — fin dall'inizio dai rappresentanti italiani, ha fatto definitiva giustizia, come ricordava anche il relatore, l'Alta Corte di Lussemburgo in una pronuncia che ha segnato una tappa fondamentale per l'attuazione dei principi di libertà sanciti dal trattato (mi riferisco al caso *Reiners* del 1974 ed alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea su questo caso del 20 giugno 1974).

A queste difficoltà iniziali, dovute alla interpretazione estensiva di un articolo del trattato, si è aggiunta, nel corso della concreta definizione della disciplina comunitaria riguardante gli avvocati, una serie di altri ostacoli, legati alla peculiare posizione che la professione forense occupa nel contesto degli ordinamenti giuridici dell'Europa comunitaria, ostacoli riassumibili soprattutto nella constatazione che l'avvocato riunisce in sé gli aspetti fondamentali e caratteristici del sistema legislativo nazionale dello Stato di appartenenza. E, poichè il sistema risultante dalle varie disposizioni del trattato (sostanzialmente gli articoli dal 52 al 66) comporta da un lato la soppressione delle restrizioni in atto esistenti nei singoli Stati membri in merito al trattamento dei cittadini degli altri Stati membri e dall'altro il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati medesimi che possano ostacolare l'esercizio delle attività professionali da parte dei predetti cittadini, gli organi comunitari e le diverse delegazioni nazionali si sono dovuti misurare con le difficoltà connesse all'accertamento della preparazione tecnico-giuridica degli avvocati dei vari Stati ed al riconoscimento della loro equipollenza sul piano, oltre che accademico, professionale.

In presenza di un problema di questa portata, al quale neppure misure cosiddette transitorie, come quelle derivanti dall'articolo 57, cui si riferiva prima il senatore Filetti, potevano fornire una soluzione alternativa appena attendibile e di fronte alla necessità

di fornire una sufficiente base normativa agli operatori del diritto, che intendessero, in base al trattato, esercitare la propria attività al di fuori dello Stato di appartenenza, in un altro Stato della Comunità, l'unica soluzione praticabile si è rivelata quella di adottare una disciplina comunitaria di contenuto limitato per le attività svolte con carattere di temporaneità ed occasionalità (cioè in regime di semplice prestazione di servizi) e rinviando ad una fase ulteriore, ad una disciplina organica, l'esame dei problemi legati alla completa equiparazione dei professionisti dei diversi Stati, anche per la realizzazione di un effettivo diritto di stabilimento.

Da queste difficoltà, e nella prospettiva di una successiva elaborazione dell'intera materia attraverso l'eventuale adozione di misure di coordinamento graduate nel tempo e collegate ad una sostanziale armonizzazione delle concezioni giuridiche nazionali, trae origine la direttiva approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 22 marzo 1977, che il disegno di legge intende recepire nell'ordinamento interno, con le modalità ed entro i limiti che la direttiva stessa indica con particolare decisione.

Va avvertito che il contenuto del provvedimento, sostanzialmente condiviso anche dall'organo rappresentativo della classe forense, ha già formato oggetto di esame da parte delle competenti istanze comunitarie, le quali hanno richiamato l'attenzione sul rispetto del termine previsto per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni della direttiva, termine ormai decorso anche a seguito — come dicevo prima — dell'anticipata cessazione della precedente legislatura.

Quanto alla struttura generale del disegno di legge, necessariamente condizionata dalle disposizioni fissate nella direttiva, mi rimetto all'ottima relazione che è stata già svolta dal relatore Rosi, per non incorrere in inutili allungamenti di tempi. Raccomando quindi l'approvazione di questo disegno di legge, che adotta la direttiva comunitaria predetta.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**B E R T O N E , segretario:**

## TITOLO I

**ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**

### Art. 1.

*(Qualifica professionale)*

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

*avocat - advocaat* (Belgio);

*advokat* (Danimarca);

*rechtsanwalt* (Repubblica federale di Germania);

*avocat* (Francia);

*barrister - solicitor* (Irlanda);

*avocat - avoué* (Lussemburgo);

*advocaat* (Paesi Bassi);

*advocate - barrister - solicitor* (Regno Unito).

*(È approvato).*

### Art. 2.

*(Prestazione di servizi professionali)*

Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

Per l'esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio nè una sede principale o secondaria.

*(È approvato).*

## Art. 3.

*(Uso del titolo)*

Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

*(È approvato).*

## Art. 4.

*(Doveri)*

Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

*(È approvato).*

## Art. 5.

*(Incompatibilità)*

Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilità previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.

La disposizione di cui alla lettera *b*) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera *b*).

*(È approvato).*

## Art. 6.

*(Prestazioni giudiziali)*

Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:

*a*) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonchè al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;

*b*) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;

*c*) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera *b*) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

*(È approvato).*

## Art. 7.

*(Prestazioni stragiudiziali)*

Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.

*(È approvato).*

## Art. 8.

*(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)*

Gli avvocati indicati all'articolo 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di

cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purchè dimostrino di aver esercitato la professione per almeno otto anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.

(*È approvato*).

#### Art. 9.

(*Obbligo e contenuto della comunicazione*)

Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;

2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;

3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;

4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente articolo 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;

5) eventuale appartenenza a società professionali;

6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla

lettera b) dell'articolo 6 nonchè della durata prevista dell'attività da svolgere.

(*È approvato*).

#### Art. 10.

(*Documentazione*)

Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'articolo 1 ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.

(*È approvato*).

#### Art. 11.

(*Disciplina professionale*)

Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.

Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

## Art. 12.

*(Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense)*

I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'articolo 1.

Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.

*(E approvato).*

## Art. 13.

*(Tariffe)*

Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'articolo 1 gli onorari i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.

*(E approvato).*

## TITOLO II

ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

## Art. 14.

*(Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati)*

I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certi-

ficazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.

*(E approvato).*

## Art. 15.

*(Disciplina professionale)*

I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio — indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato — procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato.

*(E approvato).*

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A G R I M I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, solo poche parole per sottolineare l'importanza di questo disegno di legge e dichiarare il voto favorevole che ho l'onore di esprimere anche a nome del Gruppo della democrazia cristiana.

Devo innanzitutto rilevare con piacere il fatto della ripresentazione tempestiva di questo disegno di legge al Parlamento da parte del Governo, ricordando — come già è stato fatto dall'onorevole Sottosegretario — che la sua approvazione ha oltrepassato i limiti di tempo stabiliti dalla Comunità europea, solo per il fatto che, presentato nella scorsa legislatura, è decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Salutiamo quindi la circostanza che in questa legislatura si sia sollecitamente provveduto a ripresentarlo, a discuterlo e speriamo ad approvarlo da parte del Senato.

L'altro fatto che desidero sottolineare è la relazione lucida del collega Rosi che toglie la necessità di ulteriori illustrazioni avendo egli seguito e criticato, articolo per articolo, il disegno di legge presentato, sottolineandone i punti di convergenza con le direttive del Consiglio delle Comunità europee.

Mi si consenta di dire le ragioni di questa particolare soddisfazione da parte mia e del Gruppo della democrazia cristiana in una seduta, tutta costellata di riferimenti a problemi di carattere internazionale, o, per essere più vicini alla realtà delle cose, a problemi di coesistenza pacifica, anzi di pacifica convivenza civile. Dall'inizio di questa seduta non abbiamo fatto altro — ciò va detto, onorevole Presidente, di fronte ad un'opinione pubblica così disattenta rispetto alle attività del Parlamento — che approvare provvedimenti riguardanti gli aspetti più diversi della coesistenza pacifica dei popoli: regolamento sanitario internazionale, accordo per le telecomunicazioni a mezzo satellite, ratifica ed esecuzione di protocolli riguardanti il commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, per poi passare al disegno di legge per la partecipazione italiana all'aumento del capitale del fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e al disegno di legge concernente il contributo annuo dell'Italia a favore dell'IPALMO, istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, dell'America latina e del Medio Oriente.

Col presente disegno di legge, ultimo di una serie che ha impegnato interamente la seduta del Senato, passiamo ad un altro aspetto. Sono così vari i temi trattati in questa seduta che ne fanno una seduta singolare, caratterizzata, appunto, da questo impegno internazionale pacifico di convivenza, nei vari campi, della comunità internazionale.

Non è di secondaria importanza il fatto dell'inizio o, meglio, della continuazione, sia

pure lenta, dell'*iter* per la regolamentazione del diritto di stabilimento nei paesi della Comunità europea di coloro che esercitano le libere professioni.

Certo, diventa meno entusiasmante questo giudizio se si guarda al contenuto del disegno di legge che, per la verità, non parla effettivamente del diritto di stabilimento, ma segna solo l'inizio di una marcia verso il raggiungimento di tale obiettivo, riguardando agli esercenti le professioni forensi.

Si è già visto il perchè di questa marcia a tappe lente verso il conseguimento dello obiettivo: vi è alla base il problema del confronto dei presupposti e la trattativa relativa per la predisposizione degli strumenti opportuni ai fini del riconoscimento dei titoli, dei diplomi, delle lauree. Non è, però, senza significato che, proprio con l'articolo 1 di questo disegno di legge, si sia tentato — riuscendoci — di saltare a piè pari gli schemi rigidi e gli ostacoli di carattere formale, stabilendo le qualifiche professionali che hanno diritto all'entrata in funzione di questo ingresso, sia pure a titolo temporaneo, dei professionisti legali nell'area intera della Comunità europea, stabilendo, soltanto in base al titolo che in ciascuno Stato corrisponde all'attività professionale, la possibilità di esercitare temporaneamente nell'altro Stato della Comunità la professione legale.

Con ciò si è tenuto conto della risoluzione del Consiglio d'Europa che invitava a non essere troppo rigidi nella strumentazione legislativa per non paralizzare completamente l'istituto, perchè a questo si arriverebbe qualora si volesse puntualizzare minutamente l'attività professionale nei singoli Stati, pretendendo di riscontrare una perfetta identità tra legislazione e legislazione. Rappresenta certamente un punto positivo l'aver trovato da parte della Comunità prima e l'aver attuato da parte nostra oggi questo salto pratico nella disposizione delle norme che consente l'inizio dell'attività professionale svolta nei vari paesi della Comunità da parte degli esercenti la professione forense.

Mi pare molto significativo, inoltre, il fatto che si sia superato, anche con l'ausilio del-

la sentenza giustamente citata della Corte europea del Lussemburgo, quell'*handicap* veramente preoccupante che tendeva quasi ad escludere la professione di avvocato da quelle da potersi liberamente esercitare nell'ambito della CEE, avvicinando la professione forense — che è stata sempre baluardo di libertà anche per il modo in cui si esercita, per la misura in cui incide nei rapporti sociali — ad un rapporto d'ufficio. Come se gli avvocati potessero paragonarsi a degli impiegati o a dei funzionari, come tali, ovviamente, esclusi dalla libertà di stabilimento o di circolazione nell'ambito della CEE! È bene che si sia fatta subito piazza pulita di un equivoco del genere che sembra di poco conto ma porta poi a certi modi di esercitare l'attività forense o di celebrare processi sui quali non insisto perchè turberei l'atmosfera di pacifica convivenza e coesistenza che finora ha aleggiato in quest'Aula.

Per quel che riguarda l'ultimo aspetto, quello di cui si è doluto giustamente il senatore Filetti, ossia la mancata considerazione dei procuratori, imputiamo questo alla nostra responsabilità, alla mancata approvazione del nuovo ordinamento forense. Io non conosco le differenze tra il *solicitor* e altre figure negli altri paesi, ma conosco quelle dell'Italia e so che la figura del procuratore legale (legato all'ambito del distretto di corte d'appello e abilitato solo a rappresentare, limitatamente al distretto di corte d'appello, il cliente) mal si concilia con questo ampio respiro dell'attività e della professione di avvocato tesa a varcare, come varcherà — ci auguriamo — in modo sempre più cospicuo, i confini dell'Italia per allargarsi a tutta la CEE, quale oggi è e quale sarà, certamente più ampia, in futuro.

Sono queste le ragioni per cui sottolineo e confermo il voto favorevole ed il compiacimento della Democrazia cristiana per il disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (400)

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barsacchi. Ne ha facoltà.

**B A R S A C C H I** . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, cercherò di essere molto breve.

La necessità di una regolamentazione nei rapporti tra le società sportive e gli atleti professionisti era avvertita da tempo, anche in base ai noti fatti giudiziari. Ci fu un provvedimento tampone preso dal Governo, che non fu risolutivo. Con il provvedimento organico che stiamo esaminando, andiamo a colmare le carenze più volte lamentate.

Esprimiamo quindi il nostro apprezzamento perchè, come ha scritto il relatore Mezzapesa, la normativa si basa anzitutto sul rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e della struttura organizzativa attuale. Approfitto dell'occasione per dire che auspichiamo fermamente che le forze politiche rappresentate in Parlamento si impegnino una buona volta a discutere e ad approvare la legge quadro sullo sport: ci sono diversi disegni di legge, presentati dal Gruppo della democrazia cristiana, dal Gruppo del partito comunista, dal Gruppo del partito socialista, ma i provvedimenti che dovrebbero condurre ad un'organica normativa dello sport in Italia non vanno avanti, come invece, a nostro avviso, dovrebbero andare.

Ritornando all'argomento, organico è il provvedimento in esame anche per quanto concerne la definizione dell'attività sportiva professionistica, lo stato giuridico dello sportivo professionista, la natura del rapporto del professionista con la società e la parte che riguarda la tutela sociale dell'atleta professionista.

Necessarie ed opportune sono state le modifiche apportate dalla Commissione, che riguardano gli articoli 7, 9, 13, 14 e 15.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento, ripeto, certamente perfettibile, riveste una particolare importanza in quanto, per la prima volta, si va a regolamentare la materia al fine di dare certezza e sicurezza ai rapporti tra atleti e società in tutti gli aspetti della composta realtà sportiva, offrendo al mondo dello sport un idoneo strumento legislativo. Come ho detto all'inizio, il mio intervento è brevissimo e con esso, anticipando la dichiarazione di voto, annuncio anche il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Morandi. Ne ha facoltà.

**M O R A N D I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, il provvedimento oggi all'esame affronta alcuni nodi di una complessa e delicata materia. Mi pare che princi-

palmente esso cerchi di risolvere il problema della definizione della figura giuridica delle società sportive professionistiche e dei rapporti fra queste, gli atleti e le federazioni sportive. Sarebbe però semplicistico credere che, con la definizione della figura giuridica delle società sportive e degli atleti a livello professionistico, si risolva un problema che non può essere staccato dal complesso del quadro di insieme che offre il mondo dello sport.

Voglio sottolineare subito questo aspetto perchè ritengo sia doveroso poi richiamare i nessi che esso comporta a proposito del modo in cui affrontare, pur partendo da questo stesso provvedimento, alcuni problemi di grande attualità per lo sviluppo dello sport nel nostro paese. Credo comunque, e non per fare delle profezie, che se si considerano tutti i contenuti del presente provvedimento, esso sarà ricordato, più che come strumento di definizione e ordinamento di questi rapporti, come la legge che ha messo in moto la fine di quell'arcaico rapporto che passa sotto il titolo del vincolo sportivo.

### Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue M O R A N D I*). Desidero anche ricordare, perchè non è improbabile che quando esamineremo il disegno di legge articolo per articolo la questione riaffiorerà, che, mentre ci occupiamo giustamente del meccanismo del vincolo e del rapporto tra atleti e società sportive professionistiche, la medesima questione dovrà essere affrontata, sia pure con estrema cautela, in tutti i rapporti tra società sportive dilettantistiche ed atleti non professionisti. Con questo intendo dire che, pur essendo un atto importante, il provvedimento al nostro esame non risolve compiutamente le questioni che di riflesso si determinano sulla totalità delle società sportive e, d'altra parte, non considera le ripercussioni che si producono nel restante mondo sportivo.

Desidero dichiarare subito, a nome del nostro Gruppo — proprio perchè questo mi consentirà poi di affrontare altre considerazioni — che, così come è già stato affermato in sede di Commissione, noi esprimeremo un voto favorevole al testo presentato dalla Commissione.

Tuttavia vorrei sottolineare una valutazione di ordine generale, poichè credo che divenga sempre più necessario, a livello legislativo, farsi guidare da elementi di prospettiva che possano consentire di inquadrare problemi anche acuti, come quello che stiamo esaminando, in un ordine di valutazione complessiva dei fenomeni che caratterizzano la situazione dello sport italiano.

Pur avendo dichiarato, come ho fatto poc'anzi, il voto favorevole della parte poli-



tica che rappresento, sono dell'intima convinzione che, alla luce delle ultime vicende e, per dare un nome alle medesime, mi riferisco agli scandali che si sono abbattuti su una parte cospicua del mondo sportivo professionistico, probabilmente questa legge è al di sotto delle esigenze. Da sola non consente di fronteggiare una situazione che è preoccupante non solo per la dimensione che queste vicende hanno espresso, ma anche per i fenomeni di rimbalzo che esse possono produrre.

Ecco perchè credo che sarebbe importante, mentre si affronta questa questione che è oggetto della legge in esame oggi in quest'Aula, inquadrare una regolamentazione complessiva dei problemi dello spettacolo professionistico nel contesto di un profondo rinnovamento della organizzazione sportiva nazionale. E per non dare possibilità di fraintendimenti vorrei far presente che è comprensibile come il lavoro della Commissione e oggi quello in Aula sia stato limitato per una serie di circostanze all'area di quel rapporto che abbiamo in esame, senza tener conto degli elementi che si sono venuti sviluppando con gli scandali delle scommesse clandestine e delle partite truccate, ancora oggi all'esame della magistratura.

Del resto l'iter di questo disegno di legge ebbe inizio nell'ottobre del 1979, data in cui venne presentato, e allora non si conosceva, almeno non si conosceva formalmente, ciò che sarebbe poi esploso. La discussione si avviò in Commissione alla fine di aprile. Bisogna dire che le prime denunce alla procura della Repubblica, a proposito delle scommesse clandestine e delle partite truccate, risalgono a un mese prima — inizio di marzo — dell'avvio della discussione in Commissione.

Si può dunque capire che si è lavorato senza avere tutti gli elementi: la dimensione, la natura, le caratteristiche che hanno contrassegnato lo scandalo e gli elementi che lo hanno contraddistinto. Ciò non di meno io credo che da quelle avvisaglie, proprio sulla natura e la dimensione di quello scandalo, bisognava trarre la convinzione — convinzione che propongo di assumere

come un dato di impegno da parte di questa Assemblea — che questo provvedimento, a differenza di quanto fu dichiarato dal relatore in sede di Commissione, non può essere considerato un provvedimento definitivo. Manifestare una sorta di ottimismo vuol dire credere di risolvere una questione, quella che sta investendo non solo il calcio professionistico, ma probabilmente anche altri settori del professionismo sportivo, senza considerare le ripercussioni negative che questa situazione ha prodotto nel generale mondo sportivo e soprattutto nel paese, essendo il calcio, più di altre manifestazioni sportive, un fatto di grande popolarità. Questo disegno di legge, che va approvato nel testo presentato dalla Commissione, può agire in positivo soltanto se aprirà la via per andare rapidamente all'attuazione di altri strumenti legislativi per affrontare in modo articolato, ma in un quadro generale, il problema dei rapporti interni fra le organizzazioni sportive, i loro atleti, i loro dirigenti e i loro soci.

Mi sia permesso di ricorrere alla presenza dell'onorevole Ministro, avendo avuto l'occasione di ricevere una risposta ad una interrogazione che mi lasciò completamente insoddisfatto, per riproporre qui alcuni problemi. E non tanto per svincolare dalle questioni in esame (avendo fatto peraltro una dichiarazione esplicita di voto favorevole) ma per richiamare invece in causa l'esigenza di conoscere meglio i fenomeni, di non credere di avere risolto il problema con questa legge. Occorre avere il quadro preciso della proporzione delle scommesse clandestine e dell'incidenza che esse possono determinare sul mondo sportivo. Tanto più che, ad esempio, il finanziamento del medesimo avviene sulla base di ciò — il totocalcio — su cui vive non solo il calcio italiano ma l'intera organizzazione dello sport.

Ebbi occasione, di fronte a una dichiarazione del rappresentante del Governo, di sostenere, a differenza di quanto il rappresentante del Governo affermava, che elementi di indicazione di una caduta del tasso di incremento del totocalcio si erano già individuati nel periodo che andava dai primi

di marzo all'8 giugno di quest'anno. Si tratta di una caduta ragionevolmente indicabile nel 17,47 per cento. Mi pare che, partendo da questa considerazione, emergano alcuni elementi che devono far riflettere a proposito della necessità di andare ad una legislazione che deve regolare il rapporto tra società professionistiche, atleti, federazioni e di conseguenza investire il mondo complessivo dello sport.

Quali sono gli elementi emersi? Quelli già messi in luce dai procedimenti della magistratura cosiddetta sportiva e quelli assai gravi che vengono emergendo dai procedimenti della magistratura ordinaria. Allora vorrei, di fronte a un fenomeno di degenerazione del professionismo calcistico di questa portata, che la ricerca sul modo come colpire le responsabilità non si limitasse alla individuazione di strumenti che dovrebbero regolare meglio i rapporti che abbiamo in esame. Bisogna avere la chiarezza necessaria per chiamare in causa le responsabilità vere presenti in una situazione che ha messo in luce la insufficienza di vigilanza (e credo che questa sia una responsabilità di Governo) per la tutela del pubblico degli spettacoli sportivi, per la tutela degli stessi scommettitori. E credo che effetti di rimbalzo si stiano annunciando anche al riguardo della questione che attiene alle partite truccate e i riflessi che le stesse hanno determinato sulle giocate legittime svolte attraverso il concorso pronostici nazionale.

Ebbene, sulla dimensione della organizzazione del gioco clandestino in generale, con tutti i suoi intrecci, compreso quello delle scommesse sportive, non vi sono state risposte; si è detto che non era possibile dare risposte perchè la Guardia di finanza e gli organi predisposti all'indagine dovevano essere al riparo del segreto istruttorio. Ciò non di meno questo resta un problema di fondo, tanto più, come ebbi occasione di dire, che i finanziamenti dello sport in tutte le sue articolazioni derivano dalle attività del totocalcio. Ho voluto sollevare questo problema perchè resta una esigenza di fondo: quella che deve spingere il Governo ad attuare e utilizzare tutti gli strumenti per documentare e conoscere l'area, le propor-

zioni e le dimensioni del gioco clandestino, scommesse sportive comprese e non solo quelle.

Ecco perchè occorre partire da queste considerazioni per porci un problema; e non so se avremo occasione di vedere questa questione affrontata a livello di emendamenti: appare indispensabile — e non so se basterà un emendamento — affrontare il problema della responsabilità oggettiva perchè abbiamo visto, nonostante...

**P R E S I D E N T E .** Mi scusi, senatore Morandi se la interrompo ma, dato che ha sollevato un certo problema, vorrei darle un chiarimento che può servire anche a tutti i colleghi.

L'Assemblea ha di fronte un testo proposto dalla 7ª Commissione permanente che ha apportato modifiche, non di fondo, al testo originario.

Peraltro, all'inizio della discussione in corso, sono stati presentati dal relatore, a nome della Commissione, alcuni emendamenti il cui testo è stato ciclostilato e distribuito; alcuni di questi emendamenti, e segnatamente quello che porta il numero 13.0.1, rivestono, ad avviso della Presidenza, notevole importanza, specie nel momento attuale, e su di essi richiamo l'attenzione sua, senatore Morandi, e degli altri colleghi.

Gli emendamenti presentati sono senz'altro attinenti alla materia in discussione e la loro presentazione è corretta dal punto di vista regolamentare. Tuttavia la Presidenza si riserva di decidere ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, dopo aver udito le argomentazioni del relatore e del Ministro.

Mi scusi se l'ho interrotta, ma per la completezza della discussione tanto doveva essere chiarito.

**M O R A N D I .** La ringrazio, signor Presidente, anche perchè queste sue precisazioni — mi consenta di definirle così — mi permettono di far presente — poi mi avvierò a concludere il mio intervento — che la discussione su questa questione della responsabilità oggettiva troverà la sede adatta quando si esaminerà l'emendamento presen-

tato, cioè quando andremo ad esaminare il provvedimento articolo per articolo.

Quella della responsabilità oggettiva è una delle cause delle implicanze che si sono avute nelle ultime vicende. Per fortuna è prevalsa una certa saggezza, perchè altrimenti, come sostenevano i maligni, se si fossero adoperate le attuali interpretazioni della responsabilità oggettiva, avremmo avuto un grande torneo di serie B e non avremmo avuto probabilmente un torneo di serie A. Lo sforzo che si è fatto di tenere conto della necessità che nel colpire i colpevoli non si colpissero tuttavia gli innocenti, *clubs* e privati, coinvolti a loro insaputa in certe vicende, è stato il segno di un certo senso di responsabilità.

Tuttavia ho posto la questione della responsabilità oggettiva — mi riserverò di dare un giudizio sull'emendamento presentato — perchè mi sembra che da un punto di vista politico il Parlamento debba dare una risposta complessiva perchè riprendano fiducia quelle forze sportive che in questa vicenda si sono sentite mettere nel mucchio. La maggioranza delle forze sportive nel nostro paese è complessivamente sana ed è una delle poche aree dove più che altrove si svolge una attività di volontariato e di sacrificio.

L'altra questione sorge dal fatto che, anche alla luce dell'emendamento testè sottolineato e richiamato all'attenzione dal Presidente, c'è da chiedersi se strumenti validi per alzare barriere contro le degenerazioni dello spettacolo sportivo potessero venire prendendo in considerazione soltanto un emendamento. Vorrei concludere dicendo che in sostanza, riprendendo un concetto espresso all'inizio, mi sembra sia giunto il momento, partendo anche da una legge come questa, di assumere la consapevolezza che non si tratta più di rincorrere i problemi, poichè c'è la necessità di modificare invece e profondamente il rapporto tra Stato e sport.

Per quanto riguarda la parte che io rappresento, credo che vi siano tre problemi di fondo da affrontare. Credo anche che esistano le condizioni mature per risolverli: una legge di riforma dello sport globale,

dentro cui si chiarisca il rapporto tra le varie attività, come ad esempio tra attività professionistiche e di altro genere; la necessità di portare avanti con questa legge quadro per lo sport i processi di sostegno e l'applicazione del decentramento attraverso il finanziamento delle regioni per consentire l'applicazione piena del decreto del Presidente della Repubblica n. 616; infine, una legislazione di sostegno per l'associazionismo non solo sportivo. Partendo quindi dai problemi al nostro esame occorre convincersi che bisogna arrivare ad una iniziativa concreta che aiuti le forme di aggregazione di base.

In sostanza, ribadendo il fatto che daremo il nostro voto favorevole, desidero affermare che nell'esame degli articoli ci riserviamo di valutare gli emendamenti presentati.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

**U L I A N I C H .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il relatore, senatore Mezzapesa, in una stringata ma puntuale relazione ha ben presentato il disegno di legge in discussione recante « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti ». Si tratta senza dubbio di un passo interessante; si potrebbe forse caratterizzarlo anche come fortemente innovativo rispetto alla precedente situazione alla deriva, in quanto non ancorata ad una chiarezza giuridicamente vincolante del rapporto tra società sportive e atleti professionisti.

La legge tampone, il decreto-legge n. 367 del 14 luglio 1978, sfocia ora in un disegno di legge che sembra presentarsi con talune caratteristiche di organicità, che vanno positivamente valutate, pur non essendo il provvedimento da considerarsi esaustivo rispetto alla problematica complessa posta dalla realtà sportiva.

Il giudizio nell'insieme positivo che sembra giusto esprimere su questo disegno di legge non esime tuttavia dal rilevare come taluni articoli avrebbero potuto essere più nettamente formulati. Ricordo, ad esempio,

l'articolo 10, in cui il divieto dello scopo di lucro delle società sportive non sembra sancito con sufficiente categoricità, laddove, in base all'esperienza in taluni casi non certo esaltante, ci si sarebbe forse potuto attendere una formulazione più rigida rispetto a quella che recita, in tono quasi sommerso: « Le società sportive titolari di rapporti contrattuali con atleti professionisti non possono perseguire scopo di lucro ».

Sappiamo bene come non siano i toni duri delle leggi a mutare un costume, eppure il legislatore ha modo di manifestare la sua volontà con intensità differenziata, a seconda delle parole che egli ritiene di poter o dover impiegare; e qui sembra di avvertire un tono, volutamente o non non saprei dire, attenuato. Ciò sia detto senza instaurare alcun processo alle intenzioni.

Per quanto concerne le disposizioni transitorie, di cui al capo IV, si sarebbe potuto forse abbassare, all'articolo 16, il limite del vincolo sportivo che potrà permanere per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se è vero — come osserva lo stesso relatore senatore Mezzapesa nella sua relazione — che questo istituto è « gravemente lesivo del diritto e della dignità dell'atleta ».

C'è da chiedersi, ancora, se, per caso, il vincolo sportivo che sarà gradualmente eliminato per quanto concerne gli atleti professionisti non conterà ancora a valere tacitamente per gli atleti dilettanti, in rapporto ai quali nulla si dice a questo proposito nella legge. Vedo ora un emendamento contrassegnato da non so quale numero (è il primo foglio aggiunto, n. 1), che sembra in qualche modo affrontare questo problema. Ma di questo argomento specifico si parlerà nella sede dovuta.

Altro punto che preme sottolineare è la non chiara differenziazione emergente nell'articolato tra società sportive, di cui al capo II del provvedimento, ed associazioni sportive di cui al secondo comma dell'articolo 17. Qui sembra non essersi voluto procedere, per motivi che non mi permettono di giudicare con quella esigenza di certezza giuridica in cui l'onorevole relatore ha voluto individuare la valenza preminente di questo disegno di legge.

Nonostante le perplessità sollevate e l'atteggiamento critico nei confronti degli articoli ricordati, il giudizio su questa legge resta positivo. C'è da auspicare, tuttavia, su un piano non di pii desideri ma realmente fattivo, che una legge quadro di prospettiva — come è stato detto — profondamente rinnovata venga quanto prima sottoposta all'esame del Parlamento.

Esprimo, pertanto, anche a nome del mio Gruppo, voto favorevole sul disegno di legge in esame.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Suspendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,25).*

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il relatore.

**M E Z Z A P E S A , relatore.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dal breve dibattito che si è svolto intorno al disegno di legge al nostro esame (e mi preme qui ringraziare innanzitutto i colleghi intervenuti, i senatori Barsacchi, Morandi e Ulianich) è emersa una sostanziale convergenza su un provvedimento legislativo assai atteso dagli ambienti interessati. In questo caso, quando si parla di ambienti interessati in fatto di sport, non ci si riferisce soltanto a quegli organismi o a quegli operatori direttamente e personalmente impegnati in tale settore (cioè le società, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi eccetera), ma ci si riferisce a tutto quel mondo di appassionati e di tifosi (e si tratta di milioni di persone) che sorreggono con il loro entusiasmo e con la loro partecipazione le strutture dello sport.

Sono convinto che tale sostanziale convergenza sia stata facilitata da due cose: primo, dal fatto che da tempo era avvertita l'esigenza di dare una certezza giuridica in materia di rapporto fra le società sportive e gli sportivi professionisti; secondo, dal fatto che a formulare il presente articolato di legge non è stata soltanto o è stata formalmente soltanto la commissione di studio

appositamente costituita a norma del decreto n. 367 del luglio del 1978 (se i colleghi ricordano, erano i giorni caldi in cui i tifosi italiani erano in ansia per l'inizio del campionato di calcio messo in forse da una famosa vicenda giudiziaria di quel tempo), ma è stato il concorso delle categorie interessate, il concorso delle forze politiche e cioè di tutta la complessa realtà sociale che gira intorno al mondo dello sport. E questo spiega anche un fatto: che il disegno di legge originario presentato dal Governo non ha, come il Presidente dell'Assemblea ha avuto anche occasione di dire qualche minuto fa, subito delle profonde alterazioni in Commissione ma soltanto delle marginali modifiche sostanzialmente di natura tecnica, che in effetti hanno lasciato immutate, proprio perchè riconosciute valide, le linee direttrici del provvedimento.

Tale provvedimento — devo dire ai colleghi intervenuti nel dibattito — è evidente che non è tutto. Sono d'accordo con il collega Barsacchi quando dice che si tratta di un passo certamente importante e valido, ma che però occorre procedere all'approvazione della legge-quadro dello sport per poter ivi risolvere tutti gli altri problemi. Ha ragione il collega Morandi quando dice che non tutta la complessa problematica dei rapporti tra società e sportivi professionisti si può intendere risolta con questa normativa. Mi permetto soltanto amabilmente far rilevare al collega Morandi che il relatore non ha mai parlato in Commissione di soluzione definitiva di questo problema. Ho soltanto parlato di esigenza — e lo ripeto qui e credo che su questo siamo tutti d'accordo — di avere certezza giuridica finalmente in questa materia. E ho distinto il valore tampone, diciamo così, del già ricordato decreto-legge n. 367 del 1978, dal valore di disciplina organica anche se non definitiva (perchè credo che, come ho sempre ritenuto, nella vita comunitaria specialmente e in politica, di definitivo non c'è mai nulla) che questo disegno di legge ha, che io confermo che ha pur con i suoi limiti. E quindi non c'è nessuno spirito di trionfalismo da parte del relatore nè da parte di altri, che sarebbe oltre tutto fuori luogo.

Non è tutto, questo provvedimento. Però, al di là del significato particolare di alcune norme, al di là del merito tecnico giuridico del suo contenuto, mi preme rilevare che questo provvedimento legislativo parte da una motivazione di fondo che voglio riprendere e sottolineare, specie in un momento in cui non si è ancora spenta l'eco di certe vicende di cronaca che hanno coinvolto un importante settore dello sport, il settore del calcio, il più popolare tra gli sport, gettandogli sopra un'ombra di discredito e di diffidenza, al limite dello scandalo.

La motivazione di fondo che mi piace riprendere e sottolineare è che nello sport debbono prevalere principi di lealtà e di etica sportiva a cui devono ispirarsi i comportamenti di tutte le parti interessate. Certo, meglio sarebbe se certi principi, come quelli dell'etica e della lealtà, non avessero bisogno, per essere messi in atto, del supporto e della sanzione della legge. Ma sarebbe senza dubbio motivo di biasimo per una comunità organizzata se non si premunisse, ricorrendo appunto alla legge, da un processo di possibile degradazione delle attività ponendo anche nel settore dello sport, come noi intendiamo porre, l'imperio sovrano della legge, almeno come deterrente nei confronti di eventuali e sempre possibili prevaricazioni e soprusi, soprattutto quando lo sport oltrepassa i limiti del dilettantismo per assurgere ad una attività professionistica, cioè ad una attività esclusiva o quasi, dalla quale molti traggono motivi e mezzi dignitosi di vita.

Nella relazione, che il collega Ulianich — ed io lo ringrazio — ha definito stringata ma puntuale, sono stati illustrati esaurientemente i punti qualificanti di questo disegno di legge e il dibattito ne ha sottolineato l'importanza riformatrice. Mi piace in particolare ricordare l'eliminazione di quell'istituto che va sotto il nome di vincolo sportivo, che è gravemente lesivo del diritto e della dignità dell'atleta professionista, che gli toglie attualmente ogni libertà di disporre liberamente di se stesso, sia pure in un contesto di leale rispetto dei patti contrattuali, poichè è evidente che un contratto non può durare per sempre, in quanto questo lo ren-

derebbe, come è attualmente, oggetto di mercato, oggetto di baratto nei vari « Galia » del nostro paese.

Si è difeso il sacrosanto diritto dell'atleta di disporre della sua libertà nella scelta della società, ma si è tenuto conto anche delle esigenze della società e di eventuali danni che alla stessa potessero derivare dalla perdita di un atleta valido. All'uopo è stata prevista la possibilità che la società già titolare del contratto ottenga dalla società che le subentra nel contratto una indennità che noi abbiamo definito di preparazione e di formazione dell'atleta professionista, in base a modalità e parametri fissati dalle federazioni nazionali.

Devo dire a questo punto che si era pensato in un primo momento, in una fase successiva di approfondimento del problema, di salvaguardare un diritto di prelazione per le società o associazioni sportive che attraverso i vivai curano la preparazione dei futuri atleti. All'uopo si era predisposto anche un emendamento che è stato in Aula distribuito. Sin d'ora però annuncio il ritiro dell'emendamento, rinviando, dopo aver naturalmente preso contatto con gli altri colleghi della Commissione, con il Presidente e con altri, ad altro momento la soluzione del problema che rimane aperto. Perciò la sua soluzione deve essere fin da adesso all'attenzione ed allo studio del Ministero, della Commissione e di tutti coloro che hanno a cuore questi problemi. Ribadisco quindi che ritiro l'emendamento 6.1 rinviando ad altro momento la soluzione di un problema come questo.

Annuncio peraltro il ritiro dell'emendamento 13.0.1, il terzo nella successione del foglio che abbiamo alla nostra attenzione, mentre il secondo è puramente formale e rimane soltanto per un fatto di esigenza di nomenclatura più precisa, che pure è necessaria in un testo di legge. In sostanza il primo ed il terzo emendamento, come abbiamo avuto modo di chiarire con i colleghi, riguardano problemi che hanno la loro importanza e che rimangono urgenti, e pertanto sono da risolvere con la procedura e gli strumenti che abbiamo a disposizione e a cui i Gruppi del Senato, le Commissioni,

l'Assemblea del Senato un giorno o l'altro — mi auguro quanto prima possibile — vorranno ricorrere.

Avviandomi alla conclusione, devo ancora ricordare e sottolineare, a proposito del disegno di legge n. 400 al nostro esame, i vari provvedimenti previsti da esso in materia di tutela sociale dell'atleta: i controlli medici, le schede sanitarie, le convenzioni con le regioni per creare centri di medicina sportiva, la polizza assicurativa, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, che attualmente è valida soltanto per i giocatori e gli allenatori di calcio e non per gli altri atleti professionisti, in base alla legge n. 366 del 1973; il fondo sociale per la corresponsione di una indennità alla fine delle prestazioni sportive, e altri motivi qualificanti. Infine mi piace sottolineare la normativa concernente la figura giuridica della società sportiva. Devo dire al collega Ulianich che, mentre apprezzo senz'altro la sua preoccupazione di correggere il testo in senso più rigorista, come disse anche in Commissione, ritengo che l'articolo 10 sia sufficiente così com'è; in ogni caso apprezzo la sua preoccupazione a proposito dell'eliminazione di ogni perseguimento di fini di lucro da parte delle società. E per scoraggiare eventuali tentazioni in tal senso — ciò è ancora più importante — si prescrive che gli eventuali utili di gestione devono servire agli scopi, alle finalità della società e, in caso di liquidazione della stessa, agli azionisti viene distribuita la parte spettante a ciascuna azione e quota, ma in misura che non superi il valore nominale dell'azione e della quota. Il resto viene devoluto naturalmente alla rispettiva federazione nazionale per essere destinato al potenziamento dell'attività sportiva di sua competenza.

Inoltre, per avviare ad uno dei fenomeni più preoccupanti e più sconcertanti delle attività delle società sportive, il fenomeno delle esposizioni debitorie, sono prescritte tassative disposizioni di controllo da parte delle federazioni nazionali, che dovrebbero (almeno ciò è negli auspici della lettera e dello spirito del legislatore) ridurre le dimensioni di questo fenomeno, che rischia anche in qualche momento di diventare scandaloso.

In conclusione, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, desidero rinnovare il mio convincimento (l'ho espresso in Commissione e l'ho ribadito nella relazione) che con questo intervento il Governo ed il Parlamento (mi sia consentito rivolgere un pensiero di ringraziamento al ministro D'Arezzo, che tra i suoi primi atti di governo volle porre mano alla messa a punto di questo disegno di legge, seguendone poi insieme al sottosegretario Gargano l'iter nella nostra Commissione) offriranno al settore dello sport uno strumento legislativo inteso non certo a mortificare, ma esaltare le nostre tradizioni sportive, potenziando le possibilità di formazione che lo sport ha e aiutandolo a liberarsi da sempre possibili pericolosi inquinamenti.

E con questo convincimento che invito i colleghi a dare il loro consenso all'articolato che abbiamo presentato.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

**D ' A R E Z Z O,** *ministro del turismo e dello spettacolo.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è per adempiere, come suol dirsi, un atto liturgico o un atto di prammatica che sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento agli onorevoli colleghi che mi hanno fatto l'onore di intervenire in questa discussione; credo invece di adempiere un sentito dovere e una sentita necessità, per il contenuto sobrio ma anche per la sostanza e per l'efficacia degli interventi che cominciano finalmente a dare corpo ad una legge tanto auspicata dal mondo sportivo ed in particolar modo da quello del calcio.

Il mio ringraziamento va, quindi, ai colleghi Barsacchi, Morandi e Ulianich e in particolar modo — mi si consentirà — al senatore Mezzapesa per l'aiuto, la collaborazione e i lumi che ha dato con la sua pregevole relazione; mi si consenta anche di ringraziarlo, a titolo personale, per aver voluto ricordare questo provvedimento come tra i primi che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento italiano.

Il disegno di legge d'iniziativa del Governo oggi all'esame dell'Assemblea costituisce — e lo hanno detto tutti i colleghi — il primo intervento organico e globale verso un aspetto del mondo sportivo (intendo riferirmi a quello professionistico) lasciato fino ad oggi per i profili tecnici alla disciplina dell'ordinamento sportivo ed affidato, per quanto concerne ogni altro risvolto del fenomeno, ad uno spontaneismo organizzativo che spesso coincide con l'assenza di seri istituti garantisti generalizzati, oltre che con l'incertezza delle misure da adottare nei singoli casi per la mancanza di un quadro normativo di riferimento.

L'esigenza di disciplinare questo aspetto delle società italiane, che non poco interesse suscita nell'opinione pubblica, era quindi largamente sentita ed ha trovato l'occasione per una non più dilazionabile scadenza nei noti interventi della magistratura, a seguito dei quali si dovette intervenire con la decretazione di urgenza per dichiarare sottratti alle norme sul collocamento i rapporti tra società sportive ed atleti.

L'impegno assunto in tale sede dal Governo — che accolse un ordine del giorno del Parlamento per il varo di una definitiva ed ampia normativa su tale aspetto del fenomeno sportivo — ha trovato poi puntuale assolvimento nella presentazione di una apposita proposta legislativa che attende oggi la prima convalida da parte di questo ramo del Parlamento nazionale.

Il provvedimento, come hanno sottolineato tutti i colleghi ed il relatore, si incentra nella regolamentazione di due fondamentali aspetti del fenomeno: il primo per così dire interno, volto cioè a configurare il contenuto stesso dell'attività sportiva professionistica, di quell'attività resa da un atleta che ha scelto la pratica sportiva come sua principale estrinsecazione lavorativa; il secondo teso a conferire una nuova disciplina e struttura organizzativa alle società sportive che si avvalgono delle prestazioni degli atleti professionisti, per renderle più rispondenti alle nuove necessità di ordine giuridico e sportivo.

Si aggiungono poi alcune disposizioni di carattere tributario, volte ad alleviare il ca-

rico fiscale che, in conseguenza dei nuovi assetti che si conseguono, ne deriverebbe e che penalizzerebbe in misura oltremodo grave questo aspetto della vita sportiva che necessita di slancio, di rinnovamento e nel quale è stato predisposto l'allontanamento, in ogni caso, di finalità lucrative.

L'ultima parte del testo normativo contiene alcune disposizioni di carattere transitorio per consentire con gradualità, ma anche con la certezza dei rapporti ora esistenti, il passaggio al nuovo regime giuridico e tra queste notevole spicco acquista lo svincolo dello sportivo dalla società.

Credo, onorevoli colleghi, si tratti di un aspetto, che veramente offendeva la natura stessa del calcio e dell'atletismo in generale e che certamente oggi per la prima volta — sembra un anacronismo — veniamo ad affrontare dopo tanti anni di vita democratica. Non sembra vero che un giocatore di calcio, un atleta, affiliato ad una società, nel momento in cui agonisticamente si batte in termini di libertà sportiva, non era invece libero dal punto di vista delle proprie volontà e dei propri diritti fondamentali.

Ebbene, oggi tale svincolo dello sportivo è graduato in un tempo limite di 5 anni che consentirà l'affrancamento definitivo dello atleta dalla società alla quale rende le sue prestazioni in modo che, in un'affermazione senz'altro modernamente autentica dei valori dell'individuo, diverrà egli soltanto arbitro del proprio destino, prima sportivo e poi lavorativo.

Il modello di sportivo professionista che viene delineato in questo disegno di legge è quello di un lavoratore autonomo che si lega ad una società sportiva attraverso una regolamentazione che io definisco pattizia, che riconosce cioè ai due contraenti pari dignità e che comunque attribuisce al prestatore dell'attività sportiva il ruolo di indefettibile protagonista della sua vita lavorativa.

Il contratto, in buona sostanza, a mezzo del quale si costituisce il rapporto che ha per contenuto la prestazione sportiva è temporalmente limitato e può essere ceduto solo con il consenso dell'atleta: questo credo sia un altro aspetto caratteristico del disegno

di legge. Si prevede, in favore delle società che hanno contribuito alla crescita tecnica e atletica dello sportivo e che non possono disporre dello stesso per il suo passaggio ad altra società, l'istituzione di una sorta di ristorno per la sua cessata utilizzazione attraverso il versamento di una indennità di preparazione e promozione da parte della nuova società. Viene così assicurata una puntuale e congrua tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale all'atleta professionista attraverso l'emanazione di apposite discipline che garantiscono la creazione di validi ed opportuni istituti in tal senso.

Per le società, che comunque non possono conseguire gli scopi di lucro (mi rendo conto che su questo punto cammino quasi sul vetro perchè so che parlando di società non a fini di lucro forse corriamo il rischio di andare di pari passo con la fantasia; credo però che sia altrettanto valido creare un istituto attraverso il quale si cominci a dare alle società sportive il vero compito cui devono essere finalizzate, cioè agonistico ed etico-sportivo), è previsto un tipo diverso di organismo societario, diversificandolo in parte da quello attualmente codificato per renderlo più rispondente ai fini da conseguire e adattando anche strumenti cosiddetti formali e sistemi di controllo alle esigenze del mondo sportivo in cui queste società si inseriscono. In questa visione assume un rilievo fondamentale la vigente struttura dell'apparato organizzativo sportivo che vede come punto centrale il CONI e le federazioni sportive, organi del primo, deputati dall'ordinamento statutale all'attuazione delle finalità sportive della collettività e pertanto in grado di svolgere quei compiti capillari di organizzazione, di controllo e di verifica anche dei contenuti tecnici indispensabili per una seria attività sportiva.

Il riconoscimento della validità dell'ordinamento sportivo vigente, per quanto concerne poi l'ambito della prestazione tecnico-sportiva, è apparso come un momento di rilievo da assicurare nel rispetto delle autonomie dei singoli apparati, per cui una netta separazione viene operata tra questa disciplina che concerne aspetti di rilievo sociale



della pratica sportiva professionistica e quella sportiva in senso più propriamente tecnico.

Nel rassegnare queste mie considerazioni all'attenzione di questo ramo del Parlamento, desidero sottolineare ancora una volta l'aspetto qualificante, in termini di socialità, del provvedimento in esame, che introduce per la prima volta una disciplina moderna e congrua in una parte nodale del fenomeno sportivo e che quindi gioverà anche a depurare tale parte di quanto fino ad oggi può aver contribuito a dare un'immagine a volte distorta, inadeguata o addirittura scandalosa della crescita del paese. Con questi intenti, auspico che questo disegno di legge possa ricevere dal Parlamento e dalle forze parlamentari presenti l'approvazione.

Voglio concludere sottolineando alcune considerazioni emerse in questa rapidissima discussione: intendo riferirmi in particolar modo allo scandalo o ai cosiddetti scandali sportivi, in questi ultimi tempi ahimè denominati con il triste titolo di « scommesse truccate » o « scommesse clandestine »: anche per questo aspetto veramente squalido una parte del mondo sportivo si è divisa tra corrotti e corruttori. Ma se per caso in questo istante volessimo dare al provvedimento al nostro esame, come dovremmo dare, un'angolazione particolare, correremmo il rischio di circoscrivere in maniera limitata (e starei per dire non col respiro che compete a questo aspetto purtroppo patologico del mondo sportivo) il problema e di attribuirgli forse una natura parziale.

Sono dell'avviso, a proposito della stessa responsabilità oggettiva, in relazione anche al reato che si consuma tra il corrotto, il corruttore, lo sportivo, il laico cosiddetto e la società sportiva, che la materia debba essere oggetto di uno specifico disegno di legge che tenga conto dei tanti aspetti dello stesso codice penale, cosa che a mio parere non potremmo assolutamente fare con questo particolare disegno di legge.

Voglio anche aggiungere, concludendo, che secondo me un aspetto come questo non può assolutamente fermare la marcia di quella che vuole essere la riforma dello sport, e di cui qualcuno in questa Camera ha sot-

tolineato opportunamente la necessità, per dare finalmente allo sport italiano una legge-quadro, che passi soprattutto per una riforma di fondo anche della scuola e della stessa società italiana. C'è chi giustamente vuole intravedere nella riforma dello sport la necessità di trovare nel decentramento, non soltanto degli organi locali, una solidarietà con la riforma che auspichiamo; credo di essere in grado di comunicare al Parlamento che non soltanto quanto è stato esposto dagli onorevoli colleghi con apposite proposte di legge, ma anche quanto è stato prospettato da chi ha l'onore di parlare, tra non molto sarà oggetto di un provvedimento che affronterà soprattutto la riforma dello sport ed in particolar modo della scuola. Questi sono disegni che sono allo studio e che ci auguriamo di sottoporre presto al Parlamento.

Onorevoli colleghi, la cosa più importante che mi preme sottolineare è che le forze politiche in questo campo hanno dato prova di tanta responsabilità ed anche di tanta unità. Credo che questo non rappresenti un fatto a se stante o un fatto puramente tecnico, ma sia la dimostrazione che, quando i problemi del paese vengono discussi in modo veramente oggettivo, l'unità diventa una scelta politica fondamentale della quale il Governo prende atto con molta soddisfazione. È con questi sentimenti che chiedo al Senato di votare questo disegno di legge tanto atteso dall'intero mondo sportivo italiano.

**P R E S I D E N T E.** Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli articoli, in relazione all'emendamento 13.0.1, presentato dalla Commissione e poi ritirato dal relatore, vorrei ricordare che all'ordine del giorno della 2ª Commissione, con richiesta di pareri alla 1ª ed alla 7ª Commissione, vi è un disegno di legge d'iniziativa del senatore Mancino concernente: « Limiti alla responsabilità oggettiva delle società sportive ».

Il Senato avrà quindi la possibilità di esaminare in modo organico questa materia, dopo un preventivo esame in Commissione;

e mi auguro che ciò avvenga in tempi brevissimi.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B E R T O N E, segretario:

#### CAPO I

### SPORT PROFESSIONISTICO

#### Art. 1.

*(Attività sportiva professionistica)*

L'attività sportiva professionistica è svolta da professionisti che abbiano stipulato il contratto previsto dall'articolo 4 con una società sportiva affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI.

Per gli sport che prevedono lo svolgimento dell'attività in forma individuale le federazioni sportive nazionali possono autorizzare l'esercizio indipendentemente dal rapporto contrattuale con una società.

*(E approvato).*

#### Art. 2.

*(Professionismo sportivo)*

Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Le direttive previste dal comma precedente devono essere stabilite in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e devono riguardare, in particolare, la continuità e la esclusività della prestazione sportiva. Le stesse direttive possono prevedere che la prestazione non sia a tempo pieno in relazione alle caratteristiche di singoli sport.

*(E approvato).*

#### Art. 3.

*(Prestazione sportiva)*

La prestazione sportiva dello sportivo professionista si attua nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni tecniche impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'esercizio della pratica agonistica e la condotta degli sportivi devono essere ispirati ai principi della lealtà e dell'etica sportiva.

L'ordinamento sportivo può prevedere, nel suo ambito, sanzioni per comportamenti contrari ai principi indicati nel comma precedente. Nessuna sanzione, tuttavia, può essere inflitta per la libera manifestazione del pensiero, salvo per quanto concerne i giudizi lesivi dell'altrui onore, decoro o reputazione.

*(E approvato).*

#### Art. 4.

*(Costituzione del rapporto e natura della prestazione sportiva)*

La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa tra le parti.

Il rapporto di prestazione sportiva si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le clausole difformi sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Il contratto può avere una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo professionista sono deferite ad un

collegio arbitrale, composto da un magistrato amministrativo o ordinario, designato dal presidente del CONI, che lo presiede, e da due membri, designati rispettivamente dalle parti. La stessa clausola potrà prevedere che il lodo non è impugnabile, ai fini ed ai sensi dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile.

Nel rapporto tra la società e lo sportivo professionista, la nullità e l'annullamento del contratto non si estendono alla validità delle prestazioni già effettuate.

Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi professionisti per la corresponsione di indennità allo sportivo professionista al termine dell'attività sportiva. Il fondo sarà alimentato dalle somme versate dalle società e dai professionisti sportivi, nella misura determinata dall'intesa delle categorie interessate.

*(È approvato).*

Art. 5.

*(Cessione del contratto)*

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.

*(È approvato).*

Art. 6.

*(Indennità di preparazione e promozione)*

Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

**P R E S I D E N T E.** Ricordo che il seguente emendamento, presentato dalla Commissione, è stato ritirato dal relatore:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Alla società o all'associazione sportiva, che in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile abbia provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.

Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento nei tempi e con le modalità stabiliti dalle federazioni nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche dei singoli sport.

Qualora il diritto previsto dal precedente terzo comma non venga esercitato, l'atleta acquista piena libertà di contratto ed alla società è dovuta l'indennità di preparazione e promozione di cui al secondo comma del presente articolo ».

6.1

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

**B E R T O N E**, segretario:

Art. 7.

*(Tutela sanitaria)*

L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale sanitario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 1, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**B E R T O N E** , segretario:

*Al primo comma, sostituire le parole « Consiglio nazionale sanitario » con le altre: « Consiglio sanitario nazionale ».*

LA COMMISSIONE

**P R E S I D E N T E** . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B E R T O N E** , segretario:

Art. 8.

*(Assicurazione contro i rischi)*

Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

*(E approvato).*

Art. 9.

*(Trattamento pensionistico)*

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, norme dirette ad estendere l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli sportivi professionisti di cui all'articolo 1 della presente legge nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 14 giugno 1973, n. 366, in base ai seguenti criteri:

1) estensione di un trattamento previdenziale assimilabile a quello di cui godono ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, i calciatori e gli allenatori di calcio, con gli opportuni adattamenti in relazione alle modalità dell'esercizio della prestazione sportiva;

2) determinazione delle modalità e delle condizioni per la sola iscrizione degli sportivi professionisti al Fondo speciale per i calciatori e gli allenatori di calcio gestito dall'ENPALS, nonché determinazione delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi al Fondo stesso;

3) determinazione dell'aliquota contributiva in relazione alle esigenze di gestione;

4) ripartizione del contributo tra società sportiva ed assicurato nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per gli sportivi di cui al primo comma dell'articolo 1 nonché determinazione dell'intera aliquota contributiva a carico degli sportivi di cui al secondo comma dell'articolo 1;

5) determinazione dell'importo convenzionale del compenso mensile ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali, per gli sportivi professionisti di cui al secondo comma dell'articolo 1;

6) previsione della facoltà di riscatto per i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

## CAPO II

### SOCIETÀ SPORTIVE

#### Art. 10.

##### *(Divieto dello scopo di lucro)*

Le società sportive titolari di rapporti contrattuali con atleti professionisti non possono perseguire scopo di lucro.

U L I A N I C H . Domando di parlare per un annuncio di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Dichiaro di astenermi sull'articolo 10.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

#### Art. 11.

##### *(Costituzione e affiliazione)*

Le società sportive di cui al precedente articolo 10 si costituiscono nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

L'atto costitutivo deve prevedere l'attribuzione degli utili di gestione agli scopi e alle finalità della società.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 12.

Per la trasferibilità delle quote e delle azioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2523 del codice civile.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, nonché in caso di mancata approvazione delle delibere di cui al secondo comma dell'articolo 13.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

*(È approvato).*

## Art. 12.

*(Deposito degli atti costitutivi)*

Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositarlo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto, o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

La omessa comunicazione può comportare la revoca della affiliazione da parte della federazione sportiva nazionale.

*(È approvato).*

## Art. 13.

*(Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali)*

Le società sportive sono sottoposte alla approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni debitorie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso in cui la insolvenza della società sia conseguente ad atti autorizzati con negligenza dalla federazione sportiva nazionale, questa è solidalmente responsabile con la società.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

*(È approvato).*

P R E S I D E N T E . Ricordo che il seguente articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione con l'emendamento 13.0.1 è stato ritirato:

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

Art. ...

« Non rispondono di responsabilità oggettiva le società sportive se i dirigenti o i soci di queste ultime siano estranei agli illeciti penali posti in essere dai propri atleti.

Vanno considerate nulle le disposizioni contenute negli ordinamenti sportivi limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente ».

13.0.1

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , segretario:

Art. 14.

*(Liquidazione della società)*

La federazione sportiva nazionale, in caso di revoca dell'affiliazione nonchè per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.

Ai compensi degli sportivi professionisti si applica il privilegio di cui al numero 1) dell'articolo 2751-bis del codice civile.

*(È approvato).*

## CAPO III

DISPOSIZIONI DI  
CARATTERE TRIBUTARIO

## Art. 15.

*(Trattamento tributario)*

Le prestazioni sportive di cui al precedente articolo 4 non costituiscono prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, anche se rese da soggetti che esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previsti dall'articolo 5 si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota del 6 per cento. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6.

Le trasformazioni in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, della presente legge, la com-

petente federazione sportiva nazionale revochi l'affiliazione senza esercitare il potere di cui al successivo articolo 14, primo comma, la società proveniente dalla trasformazione di una associazione sportiva dovrà corrispondere le normali imposte dovute per la costituzione, oltre ad una soprattassa pari al 20 per cento delle imposte stesse. La federazione sportiva nazionale comunica all'ufficio del registro che ha registrato l'atto la revoca dell'affiliazione, decorsi sessanta giorni dalla relativa comunicazione alla società interessata o dalla decisione adottata, in via di ricorso, dalla giunta esecutiva del CONI.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Non si fa luogo a recuperi o a rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(E approvato).*

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 16.

*(Abolizione del vincolo sportivo)*

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come « vincolo sportivo » nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

U L I A N I C H . Domando di parlare per un annuncio di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario:*

Art. 17.

(*Trasformazione*)

Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le associazioni sportive che non intendano costituirsi secondo le norme della presente legge perseguono la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone e secondo le norme delle federazioni sportive nazionali, e soggiacciono ai controlli stabiliti dalle federazioni stesse secondo i principi della presente legge, in quanto compatibili.

U L I A N I C H . Domando di parlare per un annuncio di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Dichiaro di astenermi anche sull'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, desidero unicamente dichiarare che il voto liberale sarà favorevole al disegno di legge in discussione perchè esso costituisce indubbiamente un apporto effettivo, concreto, vorrei anche aggiungere, oggi, indispensabile, con la normativa approvata che, a nostro avviso, è nuova e moderna sia per le società soprattutto quando, come diceva il relatore, esse oltrepassino i limiti del dilettantismo, sia per gli stessi giocatori: legge-quadro — ripeto le parole del Ministro — che ci pone in linea con gli altri paesi europei nel campo specifico.

Per queste ragioni e senza addentrarmi nei particolari in questa sede, sia pure con qualche riserva che non sto qui ad illustrare e che peraltro non modifica il giudizio generale sul complesso della legge, ripeto che il voto liberale sarà un voto favorevole.

S A P O R I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana esprimo il voto favorevole al disegno di legge numero 400, che avvia il processo di sistemazione giuridica, improntato alle esigenze della certezza del diritto, dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti.

Chi dovesse pensare che con questo provvedimento si voglia puntare unicamente a coprire alcune responsabilità o taluni comportamenti non commendevoli sbaglierebbe, in quanto la normativa in parola mira essenzialmente a definire alcuni aspetti istituzionali sia del concetto di attività sportiva professionistica, sia della tutela sociale dell'atleta, sia dei rapporti tra società sportive e federazioni nazionali.

Sappiamo come lo stato di precarietà della disciplina che riguarda la delicata ma-



teria sia per gran parte causa delle situazioni deprecabili verificatesi nel mondo sportivo e che hanno suscitato vivissime apprensioni nella pubblica opinione. Siamo convinti al riguardo che portare chiarezza sia indispensabile per dare un profilo di certezza al rapporto di prestazione sportiva e per definire i contenuti del tipo di lavoro che essa comporta, oltre che per disciplinare la relazione contrattuale che deve intervenire tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni.

Particolare rilievo viene giustamente riservato alla tutela sanitaria, la cui disciplina, contenuta nell'articolo 7 con gli emendamenti apportati in Commissione, appare più aderente all'ordinamento che pone in risalto la necessità di una specifica disciplina dei controlli medici sull'attività sportiva professionistica, secondo le norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate dal Ministro della sanità, ma con il parere — e ciò mi sembra importante — del Consiglio sanitario nazionale.

Riteniamo altresì importante sotto il profilo sociale le disposizioni relative al trattamento pensionistico degli sportivi professionistici, che colmano un aspetto essenziale di tale tipo di lavoro autonomo, avvicinando la posizione degli atleti a quella delle altre categorie di cittadini per quanto riguarda il trattamento previdenziale, la ripartizione delle aliquote contributive e la facoltà di riscatto dei periodi di attività prestata.

In materia di controlli e di responsabilità delle società sportive ci è sembrato particolarmente opportuno l'emendamento approvato in Commissione per la disciplina dell'insolvenza delle società: in tale disciplina si introduce l'istituto della responsabilità solidale tra federazione sportiva nazionale e società allorquando la situazione di insolvenza sia determinata da atti autorizzati con negligenza dagli organi federali. È questa una esigenza che andava soddisfatta, in quanto è necessario che chi deve esercitare poteri approvativi o di controllo sulla gestione lo faccia con puntualità e serietà, in maniera che il complesso delle attività gestionali del-

le società sportive risponda non solo ai canoni di legittimità ma anche ai criteri di opportunità che devono essere tenuti presenti di fronte ad azioni discrezionali che vanno opportunamente motivate, dovendo conformarsi ai principi di pubblico interesse.

Per tutti i motivi enunciati e per la delicatezza delle questioni che il provvedimento affronta e disciplina, confermo il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

**R A S T R E L L I**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**R A S T R E L L I**. Il voto favorevole già espresso dai senatori del Movimento sociale italiano su ogni articolo del disegno di legge e che sarà confermato in sede finale con il voto favorevole sul complesso del disegno di legge vuole essere semplicemente la presa di coscienza da parte del nostro partito che finalmente il Parlamento ha ritenuto di intervenire con una legge nella materia dello sport, che da troppo tempo era abbandonata alla sua sorte perchè le forze politiche di regime e le istituzioni non si rendono conto della necessità, direi della inderogabile indispensabilità, di intervenire in una materia così delicata.

Riteniamo che la tardività di un certo intervento non debba far velo alla notizia del fatto ed al convincimento che questo provvedimento viene a sanare determinate situazioni. Tale sanatoria peraltro non è completa, come lo stesso Ministro e lo stesso relatore hanno riconosciuto; però è un inizio, è un primo passo verso una sistematica di interventi di legge nei confronti di una materia, quale quella dello sport (lo sport professionistico e lo sport dilettantistico), che non può essere opportunamente regolamentata senza una connessione, senza una precisa individuazione del rapporto che passa tra fatto sportivo, fatto umano dell'atleta, fatto civile della società in cui lo sport interviene e si estrinseca.

Per queste considerazioni il voto del nostro partito è un voto favorevole, proprio perchè in questo momento questo disegno di legge segna l'inizio dell'intervento dello Stato, delle istituzioni nella regolamentazione di una materia che non può più essere abbandonata a se stessa.

Quindi confidiamo che da questo primo passo si arrivi progressivamente ad ulteriori sistematiche legislative che possano ricondurre lo sport nell'ambito dei binari che una società civile deve dare a materia che ha tanta importanza nella vita civile, popolare e sociale di un popolo. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### **Sul dispositivo elettronico di votazione**

**P R E S I D E N T E .** Avverto che domani saranno eseguite alla fine della seduta antimeridiana nonchè mezz'ora prima dell'inizio ed alla fine di quella pomeridiana sperimentazioni con il dispositivo elettronico di votazione in vista della sua imminente, concreta entrata in esercizio.

Invito quindi i colleghi a prendere parte a tali operazioni.

Colgo l'occasione per esprimere apprezzamento al personale del Senato che si è dedicato alla messa a punto del dispositivo, che si può ormai ritenere assai affidabile e pronto ad entrare in funzione, per cui in tempi brevi si comincerà effettivamente a votare con il dispositivo elettronico. Debbo perciò sottolineare l'opportunità che i colleghi si avvalgano di queste occasioni sperimentali per familiarizzarsi con le apparecchiature, evitando così incertezze nella votazione dei vari provvedimenti che avremo di fronte nei prossimi giorni.

Questa comunicazione mi è sembrato opportuno fare per ribadire che il Senato, avendo adottato questo sistema, è intenzionato ad applicarlo.

#### **Annunzio di nomina del Presidente della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno**

**P R E S I D E N T E .** La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ha proceduto oggi alla nomina del proprio presidente eleggendo il deputato Mancini Giacomo.

#### **Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1667. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 » (968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1668. — « Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale » (969) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 1669. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Annunzio di presentazione  
di disegno di legge**

**P R E S I D E N T E .** È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, MITROTTI, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI. — « Modificazioni agli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (971).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti in sede referente**

**P R E S I D E N T E .** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale » (965), previ pareri della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 » (968) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna " Klearchos ", di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane » (966), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale » (969) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

« Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 269, concernente assegnazione al Comitato nazionale dell'energia nucleare di un contributo statale di lire 260 miliardi a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1980-84 » (964), previo parere della 5ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, recante proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni » (963), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali » (970) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

**Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio**

**PRESIDENTE.** A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Castelli, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Tiriole (*Doc. IV, n. 27*);

dal senatore Graziani, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Grossi (*Doc. IV, n. 30*);

dal senatore De Carolis, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Mitrotti (*Doc. IV, n. 31*);

dal senatore Ricci, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco (*Doc. IV, n. 33*).

**Annunzio di interpellanze**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**FASSINO**, segretario:

**CALARCO, VINCELLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le reali intenzioni dell'Esecutivo sul problema della progettazione e realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

A tale riguardo, gli interpellanti sottolineano che il collegamento stabile tra la Sicilia ed il resto del Paese attraverso questa struttura significherà non solo trasformazione in progresso di una pesante realtà di vaste aree depresse del Sud, ma contribuirà anche a dare a tutto il Paese un ruolo assai più significativo in un'Europa sempre più necessariamente integrata nel settore dei trasporti e negli scambi turistici, commerciali e culturali.

Si ricorda, inoltre, che le regioni più direttamente interessate al progetto hanno da tempo confermato un impegno attivo per questa realizzazione, destinata oltretutto a facilitare

larghi fenomeni di conurbazione, di fatto già avviati tra le due città dello Stretto.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, al Governo risposte chiare e concrete per dissipare il timore che certa stampa disinformata accrediti immagini distorte di un problema così vitale per lo sviluppo sociale ed economico del Sud, rilevano con apprensione il diffuso senso di sfiducia generato dalle molte inadempienze fin qui registrate nei confronti del Mezzogiorno e sollecitano l'Esecutivo ad operare con tempestività e determinazione.

(2 - 00161)

**PETRONIO, CIPELLINI, SIGNORI, SCAMARCIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la recrudescenza del fenomeno mafioso in Calabria — con le recenti uccisioni di Giuseppe Valarioti e Giovanni Losardo — ha assunto ormai i caratteri di un vero e proprio attacco alla società civile calabrese;

che le forze dell'ordine e le istituzioni in genere debbono essere adeguatamente rafforzate per dar loro credibilità e conferire carattere di battaglia per la democrazia agli interventi coraggiosi ed articolati che si appalesano ormai non più procrastinabili,

gli interpellanti chiedono che il Parlamento venga informato dettagliatamente sullo stato delle indagini, nonché sulla valutazione del Governo e sui suoi intendimenti per combattere la vecchia e nuova mafia con uomini e mezzi adeguati e con la volontà dichiarata di operare per costruire una società più giusta.

(2 - 00162)

**ROMEI, CENGARLE, GRAZIOLI, MELANDRI, MANENTE COMUNALE, BOMBARDIERI, TOROS, DEL PONTE, BORZI, CODAZZI Alessandra, DERIU, FORNI, SAPORITO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per conoscere le valutazioni del Governo circa

la situazione della FIAT e se ed attraverso quali misure ritiene possibile superare il documentato stato di crisi di quella società, evitando comunque l'ulteriore dilatazione di un sistema di imprese che grava sul bilancio dello Stato.

Gli interpellanti, con riferimento alle critiche di inerzia della politica economica formulate da una parte ed alle reticenze che circondano il piano a medio termine, alla cui rigorosa attuazione era e resta ancorata la possibilità di successo del sistema monetario europeo, sollecitano, inoltre, il Governo a riferire in merito con urgenza, specialmente per quanto attiene all'obiettivo della stabilità e dell'espansione dei livelli occupazionali, seriamente minacciati dalle cause interne ed esterne dell'inflazione, nonchè dal permanere di un livello di costi per unità di prodotto incompatibile con il mercato interno ed estero.

Gli interpellanti, infine, ritenendo che la grave crisi del sistema di relazioni industriali nel nostro Paese tragga soprattutto origine dalla dimostrata impossibilità delle imprese di assicurare contemporaneamente — in assenza di un minimo di certezza nella previsione di costi e ricavi — alti salari, prezzi stabili, elevata produttività e piena occupazione, chiedono di conoscere se il Governo non ritiene anche necessarie misure legislative di sostegno alla partecipazione dei lavoratori alle scelte gestionali delle grandi imprese, nonchè al fisiologico sviluppo della contrattazione collettiva aziendale, che è tale quando questa, misurandosi sempre con il fine della produzione, riesce ad esprimersi come strumento di riorganizzazione del potere dei lavoratori nelle scelte organizzative aziendali e non soltanto come mezzo per la conquista di salari aggiuntivi.

(2 - 00163)

**POZZO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che le anticipazioni rilasciate alla stampa nei giorni scorsi da parte dei massimi dirigenti della FIAT, subito dopo il provvedimento di cassa integrazione per 78.000 lavo-

ratori del gruppo, e riferite all'eventualità, per il prossimo autunno, di 15.000 licenziamenti riguardanti dipendenti compresi nell'area torinese, creano motivi di profondo allarme e preoccupazione nella cittadinanza del capoluogo piemontese;

che tali notizie pongono nel massimo risalto il moto di accelerazione della crisi nel settore automobilistico, in particolare se collegate con analoghi sintomi di recessione in altre grandi aziende della regione, nel quadro più vasto e complesso della crisi energetica, economica e finanziaria del Paese;

che le allarmanti dichiarazioni della dirigenza della massima industria automobilistica nazionale, divulgate contestualmente ad anticipazioni ufficiose circa indilazionabili misure di svalutazione della lira, concorrono a determinare elementi emozionali di larga e giustificata apprensione e tensione sociale e popolare;

che talune enfatiche e demagogiche reazioni da parte di dirigenti politici e sindacali legati al PCI — peraltro consultati in forma permanente dalla dirigenza della FIAT — possono giustificare il sospetto di ambiguità e di incoerenza nella difesa degli interessi dei lavoratori, mentre si delineano strumentalizzazioni di parte, aventi oscure e preoccupanti finalità,

l'interpellante chiede al Governo di fornire tutti gli indispensabili elementi di chiarimento allo scopo di rassicurare l'opinione pubblica, e in particolare i lavoratori dipendenti dalla FIAT, e, inoltre, sollecita un ampio ed approfondito dibattito parlamentare inteso a definire la posizione e le responsabilità del Governo e di tutte le parti politiche, sia per quanto riguarda l'urgenza di attuazione operativa del piano dell'auto, sia per quanto riguarda l'esigenza improcrastinabile di un programma organico del Governo per il rilancio della produttività, competitività e potenzialità occupazionale del settore, a garanzia del posto di lavoro per le decine di migliaia di dipendenti della FIAT e di altre aziende comprese nell'area torinese e, più vastamente, occupati nel resto del territorio nazionale.

(2 - 00164)

**Annunzio di interrogazioni**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**FASSINO, segretario:**

**SCAMARCIO, CIPELLINI, SIGNORI, BAR-SACCHI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

la dinamica dello spietato assassinio che ha stroncato la vita al giudice Mario Amato; la matrice delittuosa che emerge dagli elementi in mano agli inquirenti.

In particolare, si chiede di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano di avviare immediatamente la tanto attesa riforma dell'ordinamento giudiziario, il cui programma è già impostato, dando priorità ai provvedimenti indicati dall'Associazione nazionale magistrati realizzabili nel breve e medio termine.

(3 - 00764)

**SAPORITO, JERVOLINO RUSSO Rosa.** — *Al Ministro del tesoro.* — La situazione insopportabile venutasi a creare presso la Direzione provinciale del tesoro di via Lovanio in Roma, largamente segnalata dalle organizzazioni sindacali e riportata con rilievo dalla stampa, è motivo di gravissimo disagio sia per i dipendenti costretti a lavorare in ambienti carenti ed in numero largamente inferiore a quello richiesto dalla quantità delle pratiche, sia soprattutto per i cittadini in attesa di pensione o, comunque, interessati a problemi di trattamento pensionistico.

Solo chi ha avuto modo di contattare gli uffici di detta Direzione provinciale sa e può testimoniare la rabbia della gente, costretta a sopportare lunghe attese anche solo per avere informazioni, ed il disagio dei dipendenti costretti a correre per tentare di sopravvivere — senza riuscirci in molti casi — alle carenze di strutture e di personale.

In relazione a tanto, gli interroganti chiedono di conoscere il parere del Ministro su tale delicata situazione e quali urgenti provvedimenti intende adottare per evitare l'ag-

gravarsi della situazione e consentire agli uffici della Direzione provinciale del tesoro di Roma di svolgere i compiti istituzionali, così delicati riguardando la categoria dei pensionati.

(3 - 00765)

**FERMARIELLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In considerazione della crisi strutturale del collocamento a Napoli, nonché della disfunzione del servizio, messa, tra l'altro, in evidenza dal gonfiamento delle liste e dal disordine nelle graduatorie, l'interrogante chiede di conoscere quali interventi sono stati svolti per verificare e modificare una situazione divenuta ormai insostenibile.

(3 - 00766)

**FERMARIELLO, VALENZA, MOLA.** — *Al Ministro del tesoro.* — In considerazione della necessità assoluta del Banco di Napoli di procedere, in una situazione di certezza e con l'impegno di tutti, nel suo programma di sviluppo, gli interroganti chiedono di conoscere quando verranno nominati i suoi organi di amministrazione, nel rispetto scrupoloso dei criteri di moralità, di professionalità e di managerialità e rifiutando ogni logica lottizzatrice e discriminatrice, che porterebbe ineluttabilmente ad una situazione di aspra conflittualità, sulle cui conseguenze è necessaria la più seria riflessione.

(3 - 00767)

**PAPALIA, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CANETTI, CHIARANTE, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, MASCAGNI, SALVUCCI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che, dopo un'esperienza decennale di integrazione scolastica interessante circa un terzo delle prime classi, il consiglio dei docenti della scuola media statale « Donatello » di Padova ha considerato che la coesistenza nella stessa scuola di due strutture organizzative e di orario determinava un preoccupante fenomeno di ghettizzazione dei ragazzi « difficili » nelle classi integrate, aggravato dall'inconsistenza di strutture sociali aggregative-assistenziali-ricreative nel

quartiere, ed ha quindi ritenuto l'esperienza compiuta ormai limitata e superata;

che il suddetto collegio dei docenti, valutando anche la ricchezza di attrezzature esistenti nell'edificio della scuola « Donatello », perveniva alla scelta di orientarsi verso l'unicità della struttura organizzativa ed oraria per tutte le prime classi della scuola, nell'accoglimento dell'invito più volte rivolto dal Ministero, con le circolari ministeriali n. 178 del 1978 e n. 206 del 1979, affinché gli operatori diano « risposte concrete e creative » ai « bisogni espressi dalla comunità scolastica » ed alle rinnovate « esigenze della società », concetti contenuti anche nella legge n. 517 del 1977 e nella circolare ministeriale n. 82 del 1979;

che il Comitato tecnico-scientifico concretizzava tale orientamento in un progetto approvato dagli organi della scuola e successivamente illustrato e consegnato al Provveditorato agli studi di Padova come prosecuzione-estensione dell'integrazione scolastica della scuola media statale « Donatello » secondo la circolare ministeriale n. 82 del 1979;

che in data 14 giugno 1980 il provveditore agli studi rispondeva con una nota in cui mancava ogni rilievo utile ad individuare gli aspetti del progetto ritenuti « non conformi » alle circolari ministeriali che regolamentano l'integrazione scolastica, nonostante la suddetta circolare ministeriale n. 82 riferisca con precisione gli aspetti che devono essere controllati dal Provveditorato, per cui la nota si caratterizza per una genericità che non consente al collegio dei docenti di tener conto di ogni precisa osservazione al fine di modificare ed adeguare il progetto;

che la nota del provveditore conclude che il progetto, esulando dalla propria competenza, andava inviato al Ministero preannunciando addirittura, in tal caso, un parere negativo;

che l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Padova, diverse forze politiche democratiche, la federazione CGIL-CISL-UIL e rappresentanti del consiglio di quartiere, dell'IRRSAE e dei genitori hanno criticato l'operato del provveditore ed

aderito alla scelta di unicità dell'integrazione scolastica fatta dal collegio dei docenti della scuola media statale « Donatello », tenendo anche conto dell'inesistenza di scuole che attuano esperienze di integrazione scolastica nel quartiere ed in quelli vicini;

che già altre volte il provveditore agli studi di Padova ha assunto decisioni sospette e sbagliate, come quella presa all'inizio del corrente mese di giugno 1980, che decretava la chiusura di ben 10 sezioni di scuole materne statali per supposta insufficienza di iscritti, decisione che ha dovuto revocare dopo che sindacati unitari, stampa cittadina, partiti politici e genitori hanno dimostrato la non veridicità della motivazione, documentando che in diverse sezioni vi erano bambini in lista di attesa,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga necessario intervenire urgentemente — tenendo conto che i genitori sono chiamati a scegliere tra scuola normale ed integrazione entro il 7 luglio 1980, perfezionando le iscrizioni fatte entro il 30 maggio — affinché il problema della scuola media statale « Donatello » sia risolto correttamente e democraticamente, contribuendo così ad evitare difficoltà e danno alla scuola ed agli utenti e scoraggiamento nel personale docente civilmente e culturalmente impegnato e, contemporaneamente, ad impedire che la città di Padova, così provata dall'esistenza di centri eversivi, accumuli ulteriori tensioni che portano ad indebolire la credibilità nelle istituzioni democratiche.

(3 - 00768)

CROLLALANZA, MARCHIO, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso: che il 23 giugno 1980 veniva assassinato in una via di Roma, mentre era in attesa dell'autobus per recarsi al palazzo di giustizia, il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Mario Amato;

che le modalità del barbaro assassinio, così come sono state raccolte dalle prime

indagini, dimostrano l'assoluta mancanza di protezione ad un magistrato che svolgeva indagini delicate in ordine a diversi processi di natura politica;

che il susseguirsi di assassinii in una particolare zona di Roma dimostra abbondantemente la mancanza di iniziative e direttive atte a reprimere e stroncare fatti delittuosi contro la vita di inermi cittadini e soprattutto di magistrati nello svolgimento del loro ufficio,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali direttive e quali misure preventive siano state adottate dagli organi di polizia, onde evitare il ripetersi di atti terroristici;

le ragioni per le quali al magistrato dottor Amato non era stata messa a disposizione un'adeguata scorta con auto blindata, stante il fatto che le modalità dell'assassinio dimostrano che con una scorta sarebbe stato impossibile perpetrare lo stesso;

quali misure si intendano prendere per l'avvenire onde reprimere azioni terroristiche come quella sopra lamentata.

(3 - 00769)

CALICE, CAZZATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la legge 2 aprile 1968, n. 482, autorizza le amministrazioni dello Stato, le aziende e gli enti pubblici a scegliere e ad assumere direttamente lavoratori appartenenti a varie categorie di invalidi (articolo 16);

che tanto avviene dal 1968 nonostante l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300, che all'articolo 34 delimita rigorosamente e per tutti l'ambito delle richieste nominative;

che l'articolo 22 della suddetta legge obbliga le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a rendere noto il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, nominativamente,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il numero degli assunti nei vari comparti dell'amministrazione statale dal 1968 ad oggi;

il numero delle domande giacenti;

l'ammontare complessivo delle eventuali ammende irrogate in base all'articolo 25 della suddetta legge;

le procedure per l'assunzione cui si è attenuta o intende attenersi la Pubblica amministrazione.

(3 - 00770)

RICCARDELLI, GOZZINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — In relazione all'assassinio del sostituto procuratore Mario Amato, che continua una lunga serie di assassinii di magistrati, non protetti da alcuna scorta o da altre misure di polizia benchè impegnati in indagini contro gruppi eversivi, si chiede di sapere:

1) se il Governo non ritenga di dover ormai riconoscere una precisa correlazione tra inefficienza dei servizi di polizia e di informazione ed assassinii di magistrati, dato che questi ultimi sono stati spesso costretti ad assumere un ruolo di supplenza di quei servizi;

2) quali provvedimenti il Governo abbia assunto o si proponga di assumere al fine di superare questa situazione irrazionale;

3) quali misure in via d'urgenza il Governo abbia adottato o si proponga di adottare per limitare gli immediati effetti dannosi, e in particolare se siano stati studiati sistemi di protezione integrativi o sostitutivi della scorta e delle auto blindate;

4) quale esito abbiano avuto le proposte ed i suggerimenti formulati dal Consiglio superiore della Magistratura e dall'assemblea dei magistrati penali di Roma dopo l'assassinio dei magistrati Giacumbi, Minervini e Galli;

5) quali iniziative il Governo abbia predisposto al fine di accertare le eventuali responsabilità politiche, amministrative, disciplinari e penali in ordine all'inerzia dimostrata dagli organi di polizia e dai dirigenti degli uffici del pubblico ministero di Roma di fronte al pericolo che il dottor Amato correva, fatto segno com'era a reiterate minacce di morte, portate a conoscenza delle autorità competenti;



6) se l'assassinio del dottor Amato abbia recato gravissimo danno alle indagini da lui condotte su un ben determinato gruppo di atti terroristici che, a quanto sembra, nulla hanno a che fare con il cosiddetto « partito armato », ma non per questo sono da valutare di minore importanza;

7) se ai magistrati impegnati in indagini contro il terrorismo sia riconosciuta, per la particolare situazione di pericolosità in cui versano, un'effettiva priorità nell'adozione di misure di protezione;

8) in base a quali criteri si distingua, nell'ambito dei magistrati suddetti, tra quelli da proteggere e quelli da abbandonare al loro destino;

9) se la carenza di protezione e il conseguente gravissimo rischio non costituiscano valido motivo di fuga dei magistrati dagli uffici direttamente impegnati nei processi terroristici e, quindi, di grave indebolimento dell'azione repressiva dello Stato.

(3 - 00771)

DE CAROLIS, JERVOLINO RUSSO Rosa, REBECCHINI, SAPORITO, STAMMATI, ROSI, DI LEMBO, COLOMBO Vittorino (V). — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — In relazione al feroce assassinio del sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Mario Amato, che tanto ha turbato l'animo dei cittadini e profondamente sconvolto i magistrati, chiamati ancora una volta a pagare un pesante tributo di sangue, gli interroganti chiedono di conoscere:

se risponde a verità che lo stesso magistrato, pur essendo impegnato da alcuni anni in indagini particolarmente delicate, era privo di scorta nonostante ne avesse fatto richiesta esplicita, in una città particolarmente presa di mira dai gruppi terroristici;

quali misure il Governo intende adottare perchè i magistrati possano tornare ad operare in un clima di sicurezza e serenità;

se il Governo non ritiene di dover accelerare la presentazione del piano della giustizia, già da tempo preannunciato, ed attuare al più presto la riforma dell'amministrazione della giustizia, con l'auspicio che si proceda

anche da parte del Parlamento all'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi in fase di discussione.

(3 - 00772)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

BARSACCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Vista la precedente interrogazione in materia di inquinamento delle acque marine con la quale l'interrogante faceva presente:

che ogni anno, all'inizio della stagione balneare, si diffondono voci sull'inquinamento generalizzato delle acque marine lungo le spiagge destinate alla balneazione;

che dal punto di vista giuridico-amministrativo la materia è disciplinata da semplici circolari del Ministero, quale quella del 1° ottobre 1970, n. 400/5, con la quale vengono richiesti i controlli microbiologici, fisici e chimici e fissate le metodologie di analisi al solo fine di completare un'indagine conoscitiva degli specchi di acqua marini;

che, con successiva circolare del 1° giugno 1971 ed in conseguenza dei risultati di tale indagine conoscitiva, veniva indicato che le acque marine destinate alla balneazione fossero sottoposte a soli controlli batteriologici sistematici e ne venivano indicate le norme tecniche di attuazione;

che l'unico parametro obbligatorio risultava essere la ricerca quantitativa di colibatteri fecali, per il quale viene fissato un massimo di 100 in 100 millilitri di acqua prelevata;

che per ogni punto di prelievo si consentiva comunque che il 20 per cento di campioni esaminati nell'arco di un anno superasse tale limite e che la balneazione doveva essere vietata qualora più di un campione, sui cinque prelevati nello stesso punto nell'arco di 10 giorni, presentasse un colititolo superiore a 100 colibatteri fecali per 100 millilitri;

che, essendo discutibile dal punto di vista tecnico, scientifico ed igienico il limite dei 100 coli su 100 millilitri, l'assenza di una normativa sulla quale fondare il pubblico intervento determina, per interessi economici ben identificati, una campagna denigratoria

nei confronti del nostro Paese, con l'obiettivo di dirottare il flusso turistico in altre zone;

che l'impegno di omogeneizzare la regolamentazione non deve assolutamente far diminuire l'impegno degli Enti locali, delle Regioni e dello Stato nella lotta contro l'inquinamento attraverso l'applicazione della legge n. 319 del 1976, con la formulazione e l'applicazione dei piani regionali di intervento, rivolti al raggiungimento di un completo disinquinamento delle acque superficiali per la tutela della salute pubblica;

considerato che l'allora Ministro della sanità, nella risposta alla predetta interrogazione, affermava:

che, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità del 31 luglio 1970, risulta già determinato nel valore di 100 colifecali per 100 millilitri il limite per il giudizio di idoneità degli specchi d'acqua destinati alla balneazione;

che al riguardo è stato predisposto un apposito schema di disegno di legge per il recepimento delle direttive CEE,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro non intenda accelerare al massimo l'emanazione di una idonea normativa che disciplini la materia della balneazione ricreativa;

2) se non ritiene che l'attuale vuoto normativo in materia di inquinamenti delle acque marine possa provocare danni notevoli al nostro Paese, specie nelle zone ove il turismo è la principale risorsa economica, a causa soprattutto di possibili campagne denigratorie sulla stampa estera, come avvenuto negli anni scorsi.

(4 - 01134)

FERMARELLO, MOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali urgenti ed organiche misure si pensi di adottare per fronteggiare la crisi del settore delle telecomunicazioni e della componentistica elettronica passiva, che rischia di mandare in cassa integrazione migliaia di lavoratori dell'area napoletana e del Mezzogiorno e di far perdere il posto di lavoro ad un alto numero di dipendenti delle

ditte installatrici e delle piccole e medie aziende dell'indotto.

(4 - 01135)

RICCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali disposizioni intende impartire per far sì che l'ANAS provveda con la necessaria tempestività al pagamento dell'indennità in favore dei proprietari di terreni espropriati per la costruzione della strada a scorrimento veloce Benevento-Telesse e per l'ammodernamento della strada statale numero 625, « della Valle del Tammaro », e tanto in considerazione del fatto che gli espropri sono stati effettuati da anni e che — anche per i processi di svalutazione — l'indennità perde progressivamente di valore.

(4 - 01136)

RICCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, con sempre maggiore frequenza, i ricorsi prodotti dai lavoratori ai comitati provinciali INPS vengono respinti per mancata decisione nei termini da parte dei comitati medesimi;

considerato che tale esteso fenomeno fa cadere uno dei motivi per i quali i comitati provinciali ebbero la competenza a decidere sui ricorsi, cioè la celerità nella trattazione e definizione delle controversie in materia di prestazioni previdenziali;

accertato, d'altra parte, che, per lo meno ai fini del trattamento economico, i comitati provinciali risultano convocati e riuniti per numerose volte nella settimana, anche durante i normali periodi feriali,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro sia a conoscenza del lamentato fenomeno, quale sia la quantità di ricorsi giacenti presso i singoli comitati e come pensi di poter ottenere il rispetto sostanziale dei termini di decisione.

(4 - 01137)

NEPI. — *Ai Ministri della sanità e della agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che, con la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produ-

zione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, veniva adottato un valido strumento per combattere le frodi sugli alimenti a tutela dei consumatori;

che a distanza di 18 anni la parte più importante della suddetta legge è rimasta inapplicata, non consentendo agli operatori sanitari addetti alla vigilanza e prevenzione di esplicare tutte le funzioni previste dalla legge, suscitando legittime proteste dei consumatori e delle associazioni per la natura e la genuinità degli alimenti,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni della mancata emanazione del Regolamento di attuazione previsto dall'articolo 23 della su richiamata legge ed entro quali tempi i Ministri interrogati ritengono di adottare questo fondamentale provvedimento.

(4 - 01138)

FELICETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, in data 10 giugno 1980, la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui, come è noto, fanno parte le più significative espressioni del mercato assicurativo nazionale, ha dato parere favorevole per la messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia « Previdenza e sicurtà », l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali, nonostante analoghe negative esperienze del passato e nonostante le sollecitazioni insistenti delle parti sociali, il decreto di liquidazione e di blocco del portafoglio, approntato dagli Uffici della direzione generale con indiscutibile tempestività, non è stato ancora firmato;

se si ha consapevolezza della gravità dei costi della mancata formalizzazione del provvedimento, i cui effetti — ai fini del recupero e del risanamento dell'impresa da parte della « Sofigea » — potranno non risultare particolarmente onerosi a condizione che i meccanismi di trasferimento siano operanti prima di ogni azione di svuotamento del portafoglio della compagnia, alla quale non è stato neppure imposto il divieto di assunzione di nuovi contratti.

(4 - 01139)

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) il motivo della nota prot. n. 1880 A/I (Direzione generale istruzione universitaria - Div. III), con la quale viene stabilito che le norme contenute nell'articolo 1, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, non possono essere applicate al personale non docente dell'Università degli studi di Cassino;

2) se non ritenga in contrasto con tale interpretazione i commi ottavo e nono dello stesso articolo 1 della legge n. 38 del 1980, relativi all'applicazione dei benefici indicati nel penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, estensibili anche al personale nominato o immesso in ruolo successivamente al 23 novembre 1977, nonché al personale che abbia prestato servizio presso università ed istituti superiori liberi successivamente statizzati, norma che, in particolare, prevede il riconoscimento e la valutazione dei servizi già prestati dal personale interessato presso tali istituzioni prima della statizzazione delle stesse: infatti, dopo il 23 novembre 1977, solo l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino è stato statizzato e, pertanto, solo il suo personale non docente non è stato ammesso a godere dei benefici sopra indicati;

3) se non ritenga, altresì, di dover definire tale disparità di trattamento, ammettendo anche il personale non docente dell'ex Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino a godere dei benefici indicati nel penultimo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 808 del 1977.

(4 - 01140)

CALICE. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il signor Archetti Donato, nato il 30 agosto 1929 a Rionero in Vulture (Potenza), ha presentato da tempo ricorso (numero 055564) pendente dinanzi alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto a pensione per causa di servizio;

che, con ordinanza della Corte in data 17 novembre 1977, furono richiesti ulteriori documenti al Ministero;

che nessuna risposta è finora pervenuta alla Corte dei conti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni di tale mancato inoltro della documentazione richiesta;

2) i tempi umani di definizione della pratica di pensione.

(4 - 01141)

**FIMOGNARI.** — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che sono in corso di avanzata realizzazione a cura dell'ENI — che li sta eseguendo tramite i suoi organi tecnici SNAM-progetti ed « Acquater » — i lavori del metanodotto Algeria-Nord Italia, che attraversa in tutta la sua lunghezza la regione calabrese;

che da parte di diverse forze politiche e sindacali e di amministrazioni locali è stato messo in evidenza che una razionale utilizzazione nella regione calabrese, a fini civili e produttivi, di tale fonte energetica potrebbe rappresentare un non indifferente incentivo al suo sviluppo;

che — a fronte di tale diffusa e rappresentata esigenza, della quale si sono avuti echi in dibattiti recenti (ed anche nell'incontro dello scorso 29 maggio 1980 di Gioia Tauro fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed i rappresentanti sindacali), e della ufficiosa disponibilità degli organi tecnici dell'ENI a far fronte alla progettazione ed all'esecuzione di un sistema di diffusione attraverso raccordi e bretelle che interessi le fasce urbane delle tre province, nonché gli agglomerati industriali in corso di preparazione da parte dei vari consorzi per l'industrializzazione — si riscontra che permangono ritardi ed incertezze da parte della Regione Calabria a definire entro breve termine un programma di metanizzazione regionale ed ancora una non chiara presa di posizione da parte dei Ministeri interessati, cioè quello del bilancio che dovrebbe indicare gli interventi generali, quello delle partecipazioni statali (per quanto riguarda i programmi e le realizzazioni dell'ENI) e quello per il Mezzogiorno (il quale — tramite la Cassa per il Mezzogiorno ed i consorzi per l'industrializzazione — cura la realizzazione delle in-

frastrutture degli agglomerati industriali calabresi);

che un programma di metanizzazione regionale non può ignorare le esigenze — sotto il duplice aspetto civile e produttivo — delle popolazioni del versante jonico, e in particolare della Locride, le più lontane dal costruendo metanodotto principale,

l'interrogante chiede al Ministro, nella sua qualità di presidente del CIPE, di conoscere — in relazione alle direttive dello stesso CIPE, di cui alle notizie di stampa dello scorso marzo 1980, impartite all'ENI per soddisfare le esigenze del mercato interno — come mai fino ad oggi non sia stato messo a punto, d'intesa con la Regione Calabria e gli altri Ministeri interessati, un programma di metanizzazione regionale.

Tale programma di metanizzazione deve definire tempestivamente, sulla base della quantità di gas da riservare alla Calabria, i ruoli, gli oneri finanziari ed i tempi tecnici di esecuzione di una serie di raccordi e di bretelle di interesse regionale, capaci di rappresentare, non solo un'attenta utilizzazione di risorse nella direzione dell'occupazione e dello sviluppo della regione calabrese, ma anche la necessaria premessa per la previsione e la realizzazione di reti urbane di distribuzione più capillare.

In particolare, si chiede di conoscere quale provvedimento il Ministro intenda prendere per la Locride, completamente ignorata.

(4 - 01142)

#### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 giugno 1980**

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**ALLE ORE 11**

Interrogazioni sull'assassinio del giudice Amato.

ALLE ORE 17

I. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi (889).

2. Deputati LABRIOLA ed altri. — Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno (721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. TERRACINI ed altri. — Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K. Z. (192).

*Autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno:*

1. contro il senatore TIRIOLO, per il reato di omissione di atti di ufficio (articoli

81 e 328, primo comma del codice penale) (*Doc. IV, n. 27*).

2. contro il senatore GROSSI, per il reato di omissione di atti di ufficio (articolo 328 del codice penale) (*Doc. IV, n. 30*).

3. contro il senatore MITROTTI, per il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale) (*Doc. IV, n. 31*).

4. contro il senatore PISANÒ, per il reato di emissione di assegni a vuoto (articoli 81, capoverso del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736) (*Doc. IV, n. 32*).

5. contro il senatore FRANCO, per concorso nel reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595 del codice penale) (*Doc. IV, n. 33*).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Dott. ADOLFO TROISI

*Direttore Generale*

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari